

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge N. 16

“Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia”

di iniziativa della Giunta regionale
presentato il 12 agosto 2008

X LEGISLATURA

[Esame in Commissione I](#)

all'interno:

- nota introduttiva
- normativa di riferimento
- quadro di raffronto ddl. 16 (X leg.) e ddl 272 (IX leg.)
- programma 2008 del Centro regionale catalogazione e inventario

settembre 2008

SEGRETERIA GENERALE
AREA GIURIDICO-LEGISLATIVA

Servizio per l'assistenza giuridico-legislativa
in materia di affari istituzionali

DOSSIER SUI PROGETTI DI LEGGE

Disegno di legge N. 16

“Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia”

di iniziativa della Giunta regionale
presentato il 12 agosto 2008

X LEGISLATURA

Esame in Commissione I

Riproduzione e diffusione ad uso interno.

I testi della normativa statale e delle altre regioni sono tratti dall'opera Leggi d'Italia Professionale di Wolters Kluwer Italia Professionale SpA.

E' in ogni caso esclusa la possibilità di riproduzione commerciale a scopo di lucro dei testi di cui trattasi.

INDICE

NOTA INTRODUTTIVA	1
Quadro di riferimento normativo.....	1
1. Brevi cenni sulla riforma del titolo V della Costituzione con particolare riferimento alla materia dei beni culturali e paesaggistici.....	1
2. La normativa nazionale.....	3
3. La normativa regionale	4
Il disegno di legge n. 16 “Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia”	6
NORMATIVA DI RIFERIMENTO	10
Fonti costituzionali.....	10
§ 1. Costituzione della Repubblica italiana (articoli estratti).....	10
§ 2. Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (articoli estratti).....	13
Decreti di trasferimento di funzioni alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali	15
§ 3. D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (articoli estratti).....	15
§ 4. D. Lgs. 2 marzo 2007, n. 34 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.....	16
Normativa statale in materia di beni culturali: il riparto di competenze Stato-Regione	19
§ 5. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (articolo estratto)	19
§ 6. D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (articoli estratti).....	20
Normativa regionale	31
§ 7. Legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.	31
§ 8. Legge regionale del 18 novembre 1976, n. 60 Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia (articoli estratti)	40
Corte Costituzionale	43
§ 9. Sentenza 28 marzo 2003, n. 94	43
§ 10. Sentenza 13 gennaio 2004, n. 9	46
§ 11. Sentenza 4 febbraio 2004, n. 26.....	51

QUADRO RAFFRONTO TRA DDL 16 (X legislatura) E DDL 272 (IX legislatura).....	54
PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE INIZIATIVE DEL CENTRO REGIONALE DI CATALOGAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI	67

NOTA INTRODUTTIVA

Quadro di riferimento normativo

1. Brevi cenni sulla riforma del titolo V della Costituzione con particolare riferimento alla materia dei beni culturali e paesaggistici¹

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ridisegnando il titolo V della Costituzione, ha profondamente modificato i rapporti tra lo Stato e le Regioni, riconoscendo a queste ultime un ruolo sempre crescente nella disciplina legislativa di numerose materie e funzioni che prima appartenevano all'esclusiva potestà statale.

In particolare, in seguito alla riforma dell'articolo 117 della Costituzione, lo Stato si è visto riconoscere una potestà legislativa esclusiva e piena solo in relazione a quelle materie specificatamente indicate nel secondo comma, mentre alle Regioni è stata riconosciuta la potestà legislativa nelle materie indicate nel terzo comma, dette a legislazione concorrente, salvo per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione statale. Ma l'elemento veramente innovativo della riforma è la previsione del quarto comma che prevede che *<<spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato>>*: da tale previsione consegue infatti che tutte le materie non espressamente elencate nei commi secondo e terzo dell'articolo 117 sono di competenza legislativa esclusiva regionale.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, inoltre, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza (articolo 117 quinto comma).

Di non minor rilievo poi è anche la previsione di cui al sesto comma dell'articolo 117 in base al quale la potestà regolamentare resta, in linea di principio, attribuita al titolare delle funzioni amministrative piuttosto che al titolare della funzione legislativa.

La riforma costituzionale del titolo V, destinata in primis alle Regioni a statuto ordinario, si applica, in via transitoria, anche alle Regioni a statuto speciale in forza dell'articolo 10 della legge costituzionale 3/2001 che dispone che *<<sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.>>*.

Per quel che riguarda poi nello specifico la disciplina degli aspetti inerenti al patrimonio culturale, la citata riforma costituzionale, per ciò che attiene in particolare ai profili della competenza, ha ricompreso la **tutela dei beni culturali** tra le competenze legislative statali di carattere esclusivo (art. 117, comma 2, lettera s), Cost.) mentre ha assegnato la relativa **valorizzazione**, insieme alla **promozione e all'organizzazione di attività culturali** alle materie di legislazione concorrente (art. 117, comma 3, Cost.)².

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 42/2004 i beni culturali e i beni paesaggistici costituiscono, nel loro insieme, il patrimonio culturale (v. punto 2).

² I concetti di "tutela", "gestione" e "valorizzazione" sono descritti all'articolo 148, lettere c), d) ed e) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998. In particolare: la "tutela" è definita come "ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali"; la "gestione" è definita come "ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al

Ai sensi del sesto comma del medesimo articolo 117 inoltre, **la potestà regolamentare relativa alla tutela**, che si è visto è materia di competenza esclusiva statale, rimane di conseguenza affidata allo Stato, che però può anche scegliere di delegarla alle Regioni, mentre **la potestà regolamentare relativa alla valorizzazione**, che è materia di competenza residuale, resta di esclusiva competenza regionale.

Pur senza poter approfondire in questa sede l'analisi di tale complesso quadro normativo, è intuitivo che una simile composita disciplina della competenza in materia di patrimonio culturale distribuita tra lo Stato e le Regioni necessita, per poter trovare un'efficace applicazione, di una linea di demarcazione molto netta e di una chiara definizione dei concetti stessi di tutela, valorizzazione e gestione, considerato che si tratta di attività tra loro complementari e connesse che richiedono un'omogenea regolamentazione e un forte coordinamento tra i vari soggetti, a diverso titolo, coinvolti.

A causa della non puntuale formulazione del legislatore costituzionale invece, si sono creati ben presto dei problemi interpretativi che hanno richiesto delle pronunce del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.

Per quel che riguarda il Consiglio di Stato, si ricorda, per tutti, il parere del 26 agosto 2002, n. 1794 che ha precisato, tra le altre cose, che le definizioni di tutela, valorizzazione e gestione sottendono a competenze legislative separate tali da implicare un'interpretazione restrittiva delle diverse fattispecie che vanno, pertanto, nella chiara direzione di ritenere le funzioni di tutela ristrette, in ambito pubblicistico, a provvedimenti di contenuto autoritativo-provedimentale.

Dunque, essendo la valorizzazione dei beni culturali oggetto di competenza concorrente, lo Stato ha titolo di legiferare solo per stabilire i principi fondamentali, mentre alle Regioni è lasciato il compito di regolamentare la disciplina di settore. Ciò tuttavia non esclude che lo Stato possa legislativamente incidere su determinate scelte anche organizzative che sarebbero di preminente competenza delle Regioni dettando norme di principio e definendo i limiti entro cui le Regioni possono legiferare in modo da ricondurre la funzione di gestione e di valorizzazione negli ambiti della tutela.

Inoltre si vuole, seppur in sintesi, menzionare, tra le sentenze della Corte Costituzionale sul tema, quella n. 94 del 28 marzo 2003, in quanto è una delle prime ad affrontare proprio il delicato problema della linea di demarcazione tra il concetto di valorizzazione e quello di tutela di un bene culturale e ambientale. Essa nasce dal ricorso dello Stato avverso la legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001, n. 31, che nell'intento di valorizzare alcuni locali aventi valore storico-artistico ne aveva compilato un elenco prevedendo contributi regionali da elargire per la manutenzione, il restauro e gli arredi di detti beni. Il finanziamento comportava, anche, l'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso. Lo Stato ha ritenuto che tale norma invadesse il campo della tutela dei beni ad esso riservata dall'articolo 117 della Costituzione. La Corte costituzionale, decidendo la controversia, sembra porre il discrimine tra i concetti di tutela e valorizzazione nell'interesse pubblico perseguito e le situazioni soggettive in modo che le norme di tutela sono quelle tese all'interesse pubblico della salvaguardia del valore culturale del bene delimitando la sfera soggettiva dei destinatari, mentre le norme di valorizzazione sono quelle di esplicitazione del valore culturale del bene che si sostanzia nella possibilità regolamentata dei terzi di fruire del bene in modo che la loro azione non diverga dal fine insito nel valore culturale e nella sua funzione di interesse pubblico.

La Corte costituzionale, dunque, finisce sostanzialmente per rimarcare le definizioni di tutela e

perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione"; la "valorizzazione" è definita come "ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione".
Articolo ora abrogato dall'articolo 184 del decreto legislativo 42/2004.

valorizzazione già riportate nell'articolo 148, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ³ che chiaramente indica la tutela come attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali e la valorizzazione come attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e incrementarne la fruizione. In tale contesto, la gestione non può essere altro che l'attività materiale di amministrazione del bene culturale o ambientale che ricomprende l'uso.⁴

2. La normativa nazionale

A) Il Decreto legislativo 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Tale provvedimento disciplina la materia dei beni culturali e del paesaggio alla luce dell'intervenuta riforma costituzionale del titolo V determinando una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina.

Non è possibile in questa sede analizzare nel dettaglio le norme contenute nel citato decreto legislativo che è composto da ben 168 articoli e costituisce la fonte normativa di riferimento in quanto contiene i principi fondamentali della materia.

Tuttavia, senza pretesa di completezza, si vogliono ricordare alcune norme ritenute di particolare interesse nei riguardi dell'argomento trattato.

L'articolo 2 stabilisce che il patrimonio culturale nazionale è formato da due tipologie di beni: quelli culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico di cui alla legge 1089 del 1939, e quelli paesaggistici (già disciplinati dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Galasso)); l'articolo 3 precisa in che cosa consiste la tutela del patrimonio culturale e cioè nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, a individuare i beni costituenti il patrimonio culturale e a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione; l'articolo 5 stabilisce il principio della cooperazione tra le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali e il Ministero per i beni e le attività culturali in materia di tutela del patrimonio culturale e l'articolo 10 che definisce i beni culturali come *"le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico"*.

Da ricordare infine l'articolo 8 che dispone che *"nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione"*.

B) Il Decreto legislativo 34 del 2 marzo 2007

Il decreto legislativo 34/2007 contiene le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici. Si tratta di un provvedimento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 65 dello Statuto di autonomia, necessario per dare attuazione anche nella nostra Regione alle norme contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Tale decreto infatti, dopo aver premesso che la Regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione e di attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati

³ Vedi nota n. 2

⁴ Sia pure per diverso profilo e per fattispecie specifica, la Corte costituzionale con sentenza del 20 gennaio 2004, n. 26, ha sostanzialmente ribadito i concetti suindicati richiamando la sentenza della Corte costituzionale del 28 marzo 2003, n. 94.

dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, dispone che sono comunque attribuiti alla Regione stessa le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle Regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi (articolo 1).

L'articolo 2 del provvedimento istituisce il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale. Il Comitato è sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attività di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi, nonché ha la facoltà di stipulare degli accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale e per impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attività, ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono inoltre essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla Regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 3 è quello che più interessa in tale sede poiché autorizza la Regione a costituire l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli Venezia Giulia; tale istituto può essere costituito con decreto del Presidente della Regione che ne disciplina anche l'organizzazione. L'articolo prevede inoltre che il citato istituto sia aperto anche alla partecipazione dello Stato e sia dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. Viene inoltre prevista la possibilità di istituire presso l'istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro» per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali ed, eventualmente, delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri. Si prevede che ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola sia sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del decreto legislativo 42/2004.

Il disegno di legge n. 16 ha proprio la finalità di dare attuazione a tale norma creando l'istituto regionale sopra citato e la relativa Scuola regionale per il restauro.

L'articolo 4 stabilisce, infine, che lo Stato e la Regione, in coerenza con il principio di leale cooperazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, possano stabilire accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela del patrimonio culturale.

3. La normativa regionale

A) Lo Statuto

Lo Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia non contiene alcuna norma in materia di patrimonio culturale, fatta eccezione: per il numero 14), del comma 1, dell'articolo 4 che inserisce tra le materie di competenza esclusiva della Regione quella relativa ai musei e alle biblioteche di interesse locale e regionale e per il numero 3), del comma 1, dell'articolo 6 che prevede che la Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione, tra le altre, anche in materia di antichità e belle arti e di tutela del paesaggio.

B) La legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario)

Si tratta di una legge, ormai superata in molti aspetti dalla riforma costituzionale del titolo V, che definisce i compiti e le mansioni della nostra Regione in materia di patrimonio culturale. In particolare, l'articolo 1 prevede che, a integrazione della tutela esercitata dallo Stato, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario; a promuovere ed effettuare il restauro del medesimo patrimonio, nonché a condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche anche mediante attività di scavo. Seguono poi alcune disposizioni volte a favorire il restauro di beni mobili di valore artistico, storico o culturale, già catalogati e inventariati, di proprietà di privati (art. 1); alcune norme specificatamente dedicate alle modalità di catalogazione e di restauro del patrimonio culturale (art.li 2, 3, 4, 4 bis); delle disposizioni volte a favorire la collaborazione di istituti ed enti specializzati (art. 7), nonché a regolare la conservazione, riproduzione e consultazione dei documenti inventariali (art. 8); infine, è prevista l'istituzione del Comitato regionale per la catalogazione e l'inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, con il compito di esprimere un parere sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della Regione; sulla eventuale collaborazione di istituti, enti specializzati ed esperti e sulle condizioni di tale collaborazione nonché su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al Comitato (art.li 10 e 11).

La norma della legge regionale 27/1971 che più rileva per la nostra analisi è tuttavia l'articolo 5 che istituisce il Centro regionale per la catalogazione e l'inventario, con sede presso la Villa Manin di Passariano, in quanto è proprio tale Centro che il disegno di legge n. 16 si accinge ora trasformare in Istituto regionale.

Riassumiamo dunque brevemente le caratteristiche del Centro delineate dalla disposizione regionale. L'articolo 5 lo qualifica come un organo straordinario dell'Amministrazione regionale, posto alle dipendenze della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura. Fino alle recenti modifiche operate al Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale con il decreto del Presidente della Regione 8 agosto 2008, n. 0209/Pres. il Centro era retto da un Servizio specifico posto in seno alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura; ora, soppresso tale servizio, esso fa capo alla Posizione organizzativa coordinamento della programmazione degli interventi di conservazione su beni culturali pubblici e privati e delle attività amministrative del centro di catalogazione e restauro del Servizio beni e attività culturali della medesima Direzione. Sono poi presenti, in sede, tre unità di gestione, rispettivamente delle attività del restauro, per la ricerca e la conservazione del patrimonio archeologico e del catalogo regionale dei beni culturali.

Il legislatore regionale ha scelto quindi di strutturare il Centro regionale per la catalogazione e l'inventario quale articolazione interna dell'Amministrazione regionale (organo straordinario), attribuendogli i seguenti compiti: provvedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia; curare l'impianto, la redazione, la conservazione e l'aggiornamento del relativo inventario; promuovere ed effettuare il restauro di opere d'arte e mobili, attuando altresì iniziative di ricerca interdisciplinare, finalizzata alla conoscenza e all'approfondimento delle metodologie del restauro; condurre, con finalità strettamente scientifiche e con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo e, infine, assolvere alle funzioni di organo tecnico scientifico della Direzione centrale istruzione, formazione e cultura.

Il disegno di legge n. 16 “Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia”

La scelta operata dal disegno di legge n. 16 appare coerente con il quadro normativo sopra descritto e, in particolare, con quanto disposto dal decreto legislativo 34/2007. Tale provvedimento infatti, come già ricordato, prevede la possibilità di istituire, con decreto del Presidente della Regione, un Istituto per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Nel delinearne le finalità e la natura, la norma di attuazione prevede in capo a tale istituto sia il compito di assicurare il supporto tecnico-scientifico per le attività realizzate dai diversi soggetti operanti in materia nella regione, con ciò dando attuazione al principio di cooperazione previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 42/2004, sia il compito di ospitare e gestire la nuova Scuola regionale per il restauro destinata, una volta accreditata dal Ministero, a essere una scuola di alta specializzazione e un punto di riferimento di livello nazionale per la formazione delle figure professionali abilitate a intervenire sui beni culturali.

Il disegno di legge in esame propone di trasformare l'attuale Centro regionale di catalogazione e restauro di Villa Manin, istituito come si ricorderà ai sensi della legge regionale 27/1971, nell'autonomo Istituto per la conservazione del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia. Contestualmente, propone l'abrogazione dell'intera legge regionale 27/1971 (articolo 11) prevedendo altresì delle norme transitorie che consentano il funzionamento del Centro fino alla piena operatività del nuovo soggetto (articolo 9).

Secondo poi una precisa scelta del legislatore, il costituendo Istituto non è più un organo dell'Amministrazione regionale ma un “ente funzionale della Regione aperto anche allo Stato” (articolo 1): appartiene cioè a quella categoria di enti pubblici che affiancano l'amministrazione diretta della Regione, ma eventualmente anche quella dello Stato, nell'assolvimento di determinati compiti pubblici (o di rilievo pubblico) e che si caratterizzano per la soggezione a norme speciali e a un penetrante potere di vigilanza, di ingerenza e di direttiva⁵.

Ciò appare peraltro conforme al carattere tecnico-scientifico del nuovo soggetto giuridico considerato che una delle caratteristiche proprie degli enti funzionali è proprio la natura squisitamente tecnica della loro attività.⁶

Da questa scelta di fondo, derivano tutte le caratteristiche del nuovo ente.

A) E' prevista la sua istituzione con apposita legge regionale che peraltro, demandando allo statuto la disciplina di dettaglio (v. lettera B)), si limita a stabilire soltanto le linee essenziali dell'assetto organizzativo dell'istituto (articolo 1, comma 2) e le sue aree di attività (articolo 2), riconoscendo, in particolare, all'istituto un ruolo di centro di riferimento scientifico e formativo di livello nazionale (articolo 1, comma 3), nonché di interlocutore a livello europeo e internazionale per la formulazione di progetti di valorizzazione del patrimonio culturale (articoli 1, comma 4 e articolo 2, comma 1, lettera f)⁷.

A proposito delle aree di attività, si rileva peraltro che mentre l'articolo 5, terzo comma, lettera c), della legge regionale 27/1971 riconosce esplicitamente l'attività di restauro tra le competenze del Centro regionale per la catalogazione e il restauro, il disegno di legge n. 16 prevede tale attività

⁵ Vedi, per tutti: Gli enti pubblici, in Trattato di diritto amministrativo a cura di G. Rossi e G. Abbamonte, pagg. 37 e ss..

⁶ Vedi Dizionario di diritto pubblico a cura di S. Cassese, pagg. 159 e ss..

Si ricorda inoltre al proposito che il modello dell'ente funzionale è stato già scelto dal legislatore regionale per altri due soggetti che svolgono un'attività di natura tecnica: l'ARPA (legge regionale 6/1998) e l'Agenzia per lo sviluppo del turismo- Turismo FVG (legge regionale 2/2002).

⁷ In realtà l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 34/2007 consente di costituire l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia con decreto del Presidente della Regione.

solo implicitamente tra quelle spettanti all'Istituto regionale per il patrimonio culturale (articoli 3, 4 e 9).

B) Ha un proprio statuto, da approvare con successivo decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione giuntale e previo parere della Commissione consiliare competente, che disciplina le modalità di funzionamento dell'organo di indirizzo (e cioè del Comitato di consulenza scientifica), l'articolazione interna delle strutture e le modalità della loro organizzazione, in coerenza con le aree di attività dell'ente, nonché le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale (articolo 4, commi 5 e 6).

C) E' fornito di personalità giuridica di diritto pubblico e anche di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale (articolo 1, comma 2 e articolo 7).

In particolare per quel che riguarda l'autonomia finanziaria, è previsto che l'Istituto provveda al finanziamento della propria attività, nonché all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento, sulla base di un proprio bilancio, con entrate costituite non solo da assegnazioni della Regione e di altri enti pubblici e privati ma anche da proventi derivanti dalla vendita di propri prodotti e servizi (articolo 7).

D) E' finalizzato al perseguimento in proprio di funzioni di spettanza della Regione in materia di beni culturali e paesaggistici (articolo 1, commi 3 e 4).

E) Si applicano ad esso le norme vigenti in materia di contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione (articolo 7, comma 4)⁸.

F) E' soggetto a un potere di controllo e di vigilanza da parte della Giunta regionale (articolo 8).

In particolare, l'articolo 67 della legge regionale 18/1996 prevede che la Giunta regionale verifichi la coerenza degli atti di indirizzo politico emanati dagli organi di amministrazione degli enti regionali con gli indirizzi e le direttive emanati dalla Giunta medesima nelle materie di competenza degli enti e sottopone alla sua approvazione: il bilancio preventivo e il conto consuntivo; i piani e i programmi annuali e pluriennali di attività; gli atti di carattere generale concernenti l'ordinamento e l'attività dell'ente, nonché gli altri atti di indirizzo politico previsti dalle leggi istitutive dei singoli enti.

G) Gli organi seguono il modello costituito da direttore/comitato di consulenza scientifica/revisore contabile.

Nel dettaglio:

- *il direttore* è responsabile della realizzazione dei programmi dell'ente definiti per settori omogenei dal Comitato di consulenza scientifica; è nominato con deliberazione della Giunta regionale, dopo esser stato scelto tra una rosa di esperti nelle materie attinenti ai settori in cui opera l'Istituto; il suo rapporto di lavoro è regolato da un contratto di diritto privato le cui condizioni giuridiche ed economiche sono fissate in conformità a quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio (articolo 5);

- *il Comitato di consulenza scientifica* è composto da tre esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica e culturale, nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il Direttore centrale istruzione, formazione e cultura e ha il compito di formulare gli indirizzi generali delle attività di ricerca, catalogazione e restauro dell'ente (articolo 4, comma 2);

⁸ Si veda anche il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione approvato con decreto del Presidente della Giunta 31 marzo 2000, n. 0105/Pres..

una durata minima di 2 anni, nonché che i relativi compensi sono fissati all'atto della nomina e non invece, come previsto nel DDL 272, nello statuto dell'ente (vedi articoli 4, comma 4, DDL 16 e 3, comma 3, DDL 272).

Per quanto riguarda le risorse umane si evidenzia che i due progetti di legge contengono diverse disposizioni sui limiti al conferimento di incarichi di consulenza esterna e in genere sui collaboratori esterni all'ente; in ordine alle risorse finanziarie e patrimoniali si segnala che nel DDL 16 viene espressamente previsto che le dotazioni finanziarie possono essere assegnate da qualsiasi soggetto pubblico o privato, nonché che possono essere costituite da introiti direttamente conseguiti dall'ente (per vendita di pubblicazioni o altri servizi).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Per quanto riguarda la raccolta normativa si evidenzia che nei paragrafi **(§) 1 e 2** sono riportate le fonti di forza costituzionale che definiscono la competenza legislativa regionale in materia di beni culturali: si di competenza di tipo concorrente per i soli aspetti concernenti la valorizzazione dei beni culturali.

Nei paragrafi **(§) 3 e 4** sono contenute le norme di attuazione dello Statuto della nostra Regione che si riferiscono in specialmodo alla materia dei beni culturali. In particolare il paragrafo (§) 4 riguarda il decreto legislativo 34/2007, il quale, oltre a precisare che nella nostra Regione trova applicazione il codice dei beni culturali - di cui al decreto legislativo 42/2004-, prevede la possibilità di costituire, con decreto del Presidente della Regione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli - Venezia Giulia - avente funzioni di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale-, nonché la Scuola regionale per il restauro.

I paragrafi **(§) 5 e 6** riportano le fonti normative statali volte a chiarire i concetti di tutela e di valorizzazione dei beni culturali che sono alla base del riparto di competenze tra Stato-Regione. Nel paragrafo (§) 6 sono in particolare contenute le disposizioni del codice dei beni culturali volte a disciplinare la catalogazione e conservazione dei beni culturali.

I paragrafi **(§) 7 e 8** sono dedicati alla normativa regionale vigente che concerne la catalogazione e il restauro dei beni culturali. La principale fonte normativa è la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 che prevede, tra l'altro, l'istituzione del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli Venezia Giulia. Siffatta legge è oggetto di abrogazione integrale da parte del disegno di legge n. 16. Va a tale proposito evidenziato che nell'articolo 11 del citato DDL 16 (contenete le abrogazioni) è stata prevista l'abrogazione di numerose disposizioni che nel corso degli anni hanno modificato e integrato i contenuti della legge regionale 27/1971. Dette disposizioni non sono state riportate nella presente raccolta, in quanto il testo viene riportato nella formulazione vigente; sono state evidenziate tuttavia nelle note le disposizioni integrative della legge regionale 27/1971.

I paragrafi **(§) 9, 10 e 11** contengono infine una brevissima rassegna della giurisprudenza costituzionale sulla materia.

Fonti costituzionali

§ 1. Costituzione della Repubblica italiana (articoli estratti)

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

(omissis)

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) **tutela** dell'ambiente, dell'ecosistema e dei **beni culturali**.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **valorizzazione dei beni culturali** e ambientali e promozione e

organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato .

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato .

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni .

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Note

Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e **disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.**

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà

Note

Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

§ 2. Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (articoli estratti)

(Omissis)

TITOLO II

Potestà della Regione

Capo I - Potestà legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

(omissis)

14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; **musei e biblioteche di interesse locale e regionale.**

(omissis)

Art. 6

6. La Regione ha facoltà di **adeguare** alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di **integrazione e di attuazione** nelle seguenti materie:

1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;

2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;

3) **antichità e belle arti** tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

Decreti di trasferimento di funzioni alla Regione Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali

§ 3. D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902 Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (articoli estratti)

(Omissis)

TITOLO III

Istituzioni culturali, biblioteche e musei di interesse locale e regionale

3. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di istituzioni culturali, che abbiano sede nel territorio regionale e vi svolgano prevalentemente la loro attività.
4. Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, in materia di musei e biblioteche d'interesse locale e regionale.
5. Sono considerati d'interesse statale il museo archeologico ed il museo paleocristiano in Aquileia, il museo archeologico nazionale di Cividale, la biblioteca statale isontina, la biblioteca del popolo del commissariato del Governo di Trieste, il museo storico del castello di Miramare di Trieste e la galleria d'arte antica di Trieste.
6. La sovrintendenza ai beni librari, già demandata alla biblioteca statale isontina, in forza dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, è trasferita alla regione Friuli-Venezia Giulia.

§ 4. D. Lgs. 2 marzo 2007, n. 34 Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2007, n. 74.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Sentita la Commissione paritetica, prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Principi generali.

1. La regione, nell'ambito della potestà legislativa ad essa attribuita dalla Costituzione e dallo Statuto di autonomia, ha facoltà di adottare, nel rispetto delle disposizioni legislative statali, norme di integrazione ed attuazione delle leggi statali in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e, in osservanza dei principi fondamentali recati dalla normativa statale, norme concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

2. In conformità alle disposizioni legislative di cui al comma 1, la regione esercita le funzioni amministrative in materia di valorizzazione dei beni culturali di propria pertinenza e coopera con lo Stato al fine di assicurare il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle funzioni amministrative di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici e dei beni culturali di pertinenza statale presenti nel territorio regionale.

3. Ferme restando le funzioni amministrative ad essa già spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia) e fatto salvo quanto previsto dal presente decreto, sono comunque attribuiti alla regione le funzioni, i poteri e le facoltà attribuiti alle regioni ordinarie con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o con altri provvedimenti legislativi.

2. Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

1. È istituito il Comitato paritetico permanente per la valorizzazione del patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia, composto da tre dirigenti del Ministero per i beni e le attività culturali, rispettivamente in rappresentanza della Direzione regionale, della Soprintendenza per i beni archeologici e della Soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, e da tre dirigenti dell'Amministrazione regionale, in rappresentanza delle strutture competenti in materia di beni culturali, di beni paesaggistici e di risorse economiche e finanziarie. Quando si tratta di questioni afferenti a beni culturali dello Stato non in consegna all'Amministrazione per i beni e le attività culturali e, in ogni caso, quando si tratti del conferimento di cui al comma 3, il Comitato è integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio, nonché da un ulteriore dirigente dell'Amministrazione regionale. La presidenza del Comitato spetta ad uno dei rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali e la Vicepresidenza ad uno di quelli dell'Amministrazione regionale.

2. Il Comitato è sede per il collegamento informativo e conoscitivo in ordine alle attività di comune interesse in materia di promozione e sostegno della catalogazione e della conservazione dei beni culturali e della migliore utilizzazione e fruizione pubblica dei beni medesimi.

3. Al Comitato è attribuita, altresì, la facoltà di stipulare accordi per definire obiettivi comuni di valorizzazione, per elaborare le relative strategie di sviluppo culturale ed impostare programmi annuali di attività da realizzare in modo integrato e coordinato da parte delle due Amministrazioni, individuando le opportune forme di gestione delle conseguenti attività, ai sensi degli articoli 112 e 115 del decreto legislativo n. 42 del 2004. Con gli accordi medesimi possono essere individuati istituti e luoghi della cultura di appartenenza statale da conferire in uso alla regione nell'ambito di progetti di fruizione integrata ai sensi dell'articolo 102 del medesimo decreto legislativo.

4. Nell'ambito dei programmi di cui al comma 3 sono definiti gli obiettivi, gli strumenti, le risorse finanziarie, i tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi.

5. Il Comitato è dotato di una segreteria paritetica composta da due funzionari appartenenti, rispettivamente, all'Amministrazione statale ed a quella regionale. Le attività di segreteria non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

3. Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

1. Al fine di assicurare il supporto tecnico-scientifico all'espletamento delle attività di catalogazione e conservazione del patrimonio culturale svolte nel Friuli-Venezia Giulia, può essere costituito con decreto del Presidente della regione, che ne disciplina anche l'organizzazione, un Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.

2. L'Istituto di cui al comma 1 è aperto anche alla partecipazione dello Stato ed è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. Con il provvedimento organizzativo di cui al comma 1 è istituita presso l'Istituto stesso la «Scuola regionale per il restauro», di seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di corsi di formazione e di specializzazione da realizzare con il concorso degli Istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali ed eventualmente delle Università degli studi della regione e di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri, secondo i profili di competenza e i criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004 ed in conformità ai requisiti previsti per l'accREDITAMENTO ai sensi del comma 9 del

medesimo articolo.

4. Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la Scuola è sottoposta alla procedura di accreditamento ai sensi del comma 9 dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

4. Accordi.

1. In coerenza con il principio di leale collaborazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedimenti amministrativi riguardanti il patrimonio culturale, lo Stato e la regione stabiliscono accordi in sede regionale per lo snellimento e la semplificazione delle procedure afferenti l'esercizio delle funzioni di tutela.

5. Norma finanziaria.

1. Al finanziamento delle funzioni e dei compiti spettanti alla regione ai sensi del presente decreto si provvederà con legge statale di modifica del Titolo IV della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), ai sensi del quinto comma dell'articolo 63 della legge costituzionale medesima.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri per l'attuazione degli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 2, si provvede con fondi messi a disposizione dallo Stato e dalla regione.

6. Disposizioni transitorie e finali.

1. In attesa dell'accreditamento della Scuola di cui all'articolo 3, comma 3, il diploma regionale rilasciato a conclusione del ciclo di studi in materia di restauro di beni culturali, organizzato direttamente dalla regione e in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, è titolo per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali, previo superamento della prova di idoneità con valore di esame di Stato abilitante prevista dal comma 1-bis dell'articolo 182 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004.

2. Resta estranea al presente decreto la disciplina delle funzioni relative all'amministrazione dei beni appartenenti al Fondo edifici di culto.

Normativa statale in materia di beni culturali: il riparto di competenze Stato-Regione

§ 5. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59 (articolo estratto)

TITOLO IV

Servizi alla persona e alla comunità

Capo V - Beni e attività culturali

149. Funzioni riservate allo Stato.

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attività di conservazione dei beni culturali.

3. Sono **riservate allo Stato**, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle necessità ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilità in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonché le competenze in materia di consultabilità dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresì allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attività dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonché la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle università;

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attività di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale (82);

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attività tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente articolo, nonché ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato può rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 , trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facoltà.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 , come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 di conversione con modificazioni del D.L. 27 giugno 1985, n. 312.

Note

Vedi, anche, l'Accordo 27 marzo 2003.

(omissis)

§ 6. D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (articoli estratti)

Parte prima

Disposizioni generali

1. Principi.

1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.

2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.

3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.

4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.

5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione (1).

6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale

indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Note

(1) Comma così modificato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

2. Patrimonio culturale.

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

2. Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.

3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.

4. I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.

3. Tutela del patrimonio culturale.

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale.

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamenti ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.

2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale.

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.

2. Le funzioni di tutela previste dal presente codice che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni. Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero (4).

3. Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato (5).

4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.

5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.

6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite (6).

7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza (7).

Note

(4) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(5) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(6) Comma così modificato prima dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 e poi dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

(7) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157.

6. Valorizzazione del patrimonio culturale.

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (8).

2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Note

(8) Comma così modificato prima dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, poi dall'art. 2, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 ed infine dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 e dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63.

7. Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale.

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.

2. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

7-bis. Espressioni di identità culturale collettiva.

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10 (9).

Note

(9) Articolo aggiunto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

8. Regioni e province ad autonomia speciale.

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

(omissis)

17. Catalogazione.

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.

2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione (35).

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Note

(35) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

Sezione II

Misure di conservazione

29. Conservazione.

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.

2. Per prevenzione si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per manutenzione si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per restauro si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I profili di competenza dei restauratori e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro (55).
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante alle attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito del superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione (56).
- 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni (57).
10. La formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di

Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Mediante appositi accordi il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (58).

Note

(55) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 1) della lettera n) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(56) Comma così modificato prima dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 e poi dal numero 2) della lettera n) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(57) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(58) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. m), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(omissis)

39. Interventi conservativi su beni dello Stato.

1. Il Ministero provvede alle esigenze di conservazione dei beni culturali di appartenenza statale, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi.

2. Salvo che non sia diversamente concordato, la progettazione e l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1 sono assunte dall'amministrazione o dal soggetto medesimi, ferma restando la competenza del Ministero al rilascio dell'autorizzazione sul progetto ed alla vigilanza sui lavori (68).

3. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, relativi a beni immobili, il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al comune e alla città metropolitana (69).

Note

(68) Comma così modificato dal numero 1) della lettera s) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(69) Comma così modificato dal numero 2) della lettera s) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

40. Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.

2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.

3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

(omissis)

Capo VI

Ritrovamenti e scoperte

Sezione I

Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell'ambito del territorio nazionale

88. Attività di ricerca.

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un'indennità per l'occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L'indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.

89. Concessione di ricerca.

1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l'esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell'articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l'ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.

Capo II

Principi della valorizzazione dei beni culturali

111. Attività di valorizzazione.

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o

risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.

2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.

3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.

4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica.

1. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.

2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.

3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.

5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.

6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.

7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.

8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto.

9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi

strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni.

Per le stesse finalità di cui al primo periodo, ulteriori accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni, dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato, dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali.

All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (170) (171).

Note

(170) Comma così modificato dalla lettera uuu) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(171) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. ff), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, come rettificato con Comunicato 24 maggio 2006 (Gazz. Uff. 24 maggio 2006, n. 119).

113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata.

1. Le attività e le strutture di valorizzazione, ad iniziativa privata, di beni culturali di proprietà privata possono beneficiare del sostegno pubblico da parte dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

2. Le misure di sostegno sono adottate tenendo conto della rilevanza dei beni culturali ai quali si riferiscono.

3. Le modalità della valorizzazione sono stabilite con accordo da stipularsi con il proprietario, possessore o detentore del bene in sede di adozione della misura di sostegno.

4. La regione e gli altri enti pubblici territoriali possono anche concorrere alla valorizzazione dei beni di cui all'articolo 104, comma 1, partecipando agli accordi ivi previsti al comma 3.

114. Livelli di qualità della valorizzazione.

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico (172).

2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.

3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Note

(172) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. gg), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

115. Forme di gestione.

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.

2. La gestione diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di

idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.

3. La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione (173).

4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.

5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. L'inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni (174).

7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.

8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.

9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (175).

Note

(173) Comma così modificato dal numero 1) della lettera vvv) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(174) Comma così modificato dal numero 2) della lettera vvv) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

(175) Articolo così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156.

(omissis)

118. Promozione di attività di studio e ricerca.

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.

2. Al fine di garantire la raccolta e la diffusione sistematica dei risultati degli studi, delle ricerche e delle altre attività di cui al comma 1, ivi compresa la catalogazione, il Ministero e le regioni possono stipulare accordi per istituire, a livello regionale o interregionale, centri permanenti di studio e documentazione del patrimonio culturale, prevedendo il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati.

119. Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale.

1. Il Ministero può concludere accordi con i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati, per diffondere la conoscenza del patrimonio culturale e favorirne la fruizione.

2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'articolo 101 possono stipulare apposite convenzioni con le università, le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al sistema nazionale di istruzione, nonché con ogni altro istituto di formazione, per l'elaborazione e l'attuazione di progetti formativi e di aggiornamento, dei connessi percorsi didattici e per la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, destinati ai docenti ed agli operatori didattici. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità dell'istituto di formazione e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di persone con disabilità (179).

Note

(179) Articolo così sostituito dalla lettera aaaa) del comma 1 dell'art. 2, D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

Normativa regionale

§ 7. Legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario.

Note

(1) La legge regionale 49/1973 all'articolo 13 ad integrazione di quanto disposto nella legge 27/1971 ha previsto "Quando nella stessa legge e' fatta menzione dell' Assessorato e dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, la menzione s' intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale ovvero all' Assessore da lui delegato.

Ulteriormente la legge regionale 77/1981 all'articolo 8 ha previsto che "Nella legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata e integrata con le leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30, 25 novembre 1975, n. 72, 16 agosto 1976, n. 43 e 1 settembre 1979, n. 57, le attribuzioni demandate al Presidente della Giunta regionale o all' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali spettano all' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali."

CAPO I

Finalità, criteri e limiti della catalogazione e dell' inventario.

Art. 1

Ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato, a norma dell' articolo 9 della Costituzione e delle vigenti leggi sulla protezione delle cose d' interesse storico - artistico e delle bellezze naturali, l' Amministrazione regionale e' autorizzata:

- a) a procedere alla catalogazione sistematica del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e a istituire il relativo inventario;
- b) a promuovere ed effettuare il restauro del medesimo patrimonio;
- c) a condurre, con finalità strettamente scientifiche, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo.

Al restauro del predetto patrimonio, a chiunque esso appartenga, nonché alla manutenzione delle attrezzature e dei laboratori di cui all' articolo 5 si fa fronte con la disponibilità del capitolo di spesa relativo al funzionamento del Centro di catalogazione.

I proprietari dei beni mobili di valore artistico, storico o culturale, già catalogati ed inventariati, hanno titolo a fruire del beneficio del restauro dei medesimi a cura e spese della Regione; nelle spese di restauro sono comprese eventuali spese di trasporto del bene culturale oggetto dell' intervento.

La precedenza dei beni da ammettere a restauro in relazione alla capacità delle attrezzature e dei laboratori e' stabilita annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali in base ad una relazione del direttore del Centro regionale per la catalogazione dell' inventario.

L' effettiva ammissione al restauro e' subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari di una convenzione circa il riconoscimento alla Regione di un diritto di prelazione in caso di compravendita del bene restaurato, l'inalienabilità dello stesso per il successivo decennio, la sua

disponibilità, su richiesta del Centro, ad essere utilizzato per iniziative didattiche e culturali di interesse pubblico e di carattere temporaneo.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 43/1976

2 Aggiunti dopo il primo comma 4 commi da art. 18, primo comma, L. R. 57/1979

3 Sostituite parole al quarto comma da art. 8, primo comma, L. R. 77/1981

4 Sostituito il primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 77/1981

5 Sostituito il secondo comma da art. 9, primo comma, L. R. 77/1981

6 Sostituito il terzo comma da art. 9, primo comma, L. R. 77/1981

7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, comma 30, L. R. 1/2007 che dispone "30. Per le finalità indicate all'articolo 1, primo comma, lettera c) della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario), nell'ambito della programmazione annuale dell'attività del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali e' inserito un programma specifico di iniziative di ricerca archeologica e valorizzazione di beni del patrimonio archeologico del Friuli Venezia Giulia. "

Art. 2

La catalogazione del patrimonio culturale e ambientale della Regione e l' istituzione del relativo inventario hanno lo scopo di accertare la consistenza ed il valore del medesimo patrimonio; di favorirne la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione, anche mediante pubblicazioni e l' organizzazione di mostre e convegni; di facilitare la predisposizione, da parte delle competenti pubbliche Amministrazioni, di organici piani di ricerca, di conservazione e di restauro; di formulare proposte di sistemazione e riutilizzo di prototipi edilizi opportunamente individuati, ai fini del recupero architettonico e funzionale del patrimonio residenziale esistente.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 30/1974

2 Aggiunte parole al primo comma da art. 13, primo comma, L. R. 30/1986

Art. 3

La catalogazione e' condotta d' intesa col Ministero competente e, per quanto possibile, con gli stessi sistemi di classificazione, schedatura e riproduzione meccanografica già adottati da esso.

La catalogazione e', in ogni caso, effettuata con criteri rigorosamente scientifici e razionalmente rispondenti alle caratteristiche proprie di ciascuna categoria di beni.

Note:

1 Sostituito il primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 30/1974

Art. 4

L' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia risultante dalla catalogazione comprende tutti i beni culturali riconosciuti come tali dalla legislazione statale.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 14, primo comma, L. R. 30/1986

Art. 4 bis

L'attività riguardante il restauro è condotta d'intesa con i competenti organi dello Stato; quella riguardante la ricerca archeologica è effettuata subordinatamente alla concessione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dall'articolo 45 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e richiesta per il tramite della competente Soprintendenza.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 2, primo comma, L. R. 43/1976

2 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 77/1981

3 Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 52/1982 con effetto, attesa l'interpretazione autentica, dall'entrata in vigore della L.R. 77/81.

CAPO II

Istituzione del Centro regionale per la catalogazione e l'inventario

Art. 5

È istituito il Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli - Venezia Giulia.

Il Centro è un organo straordinario dell'Amministrazione regionale, posto alle dipendenze della Direzione regionale dell'istruzione, della formazione professionale, delle attività e beni culturali ed ha sede presso la Villa Manin di Passariano.

Per il conseguimento delle finalità indicate al precedente articolo 2 al Centro sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

a) provvedere alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, così come individuato dall'articolo 4 della presente legge;

b) curare l'impianto, la redazione, la conservazione e l'aggiornamento del relativo inventario;

c) promuovere ed effettuare il restauro di opere d'arte mobili, attuando altresì iniziative di ricerca interdisciplinare, finalizzata alla conoscenza e all'approfondimento delle metodologie del restauro;

d) condurre, con finalità strettamente scientifiche e con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;

e) assolvere alle funzioni di organo tecnico scientifico della Direzione regionale dell'istruzione, delle attività e beni culturali.

Esso è dotato:

- di un gabinetto fotografico;

- di un laboratorio di microfilmatura;
- di un laboratorio di restauro per ciascun settore delle tecniche artistiche.

Note:

- 1 Sostituito il secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 49/1973
- 2 Articolo sostituito da art. 3, primo comma, L. R. 43/1976
- 3 Aggiunti dopo il primo comma 2 commi da art. 19, primo comma, L. R. 57/1979
- 4 Sostituito il primo comma da art. 11, primo comma, L. R. 77/1981
- 5 Sostituito il secondo comma con 2 commi da art. 11, primo comma, L. R. 77/1981
- 6 Sostituito il secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 30/1986
- 7 Sostituito il terzo comma da art. 15, primo comma, L. R. 30/1986
- 8 Sostituite parole al terzo comma da art. 10, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.

Art. 6

(ABROGATO)

Note:

Articolo abrogato da art. 103, quinto comma, L. R. 48/1975

CAPO III

Collaborazione di istituti ed enti specializzati. Conservazione, riproduzione e consultazione dei documenti inventariali. Obbligo di agevolare il rilevamento

Art. 7

Alla catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, alla redazione del relativo inventario, all' attività volta al restauro e alla ricerca archeologica possono essere chiamati a collaborare istituti, enti specializzati ed esperti.

Nella scelta degli esperti verrà data priorità, nel limite massimo del 25% degli incarichi da conferire, agli aspiranti in possesso del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali.

Il conferimento degli eventuali incarichi, con la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi, e' disposto con decreto dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali, previa conforme deliberazione della Giunta medesima.

Il Centro e' autorizzato a organizzare corsi di preparazione e di aggiornamento per collaboratori esterni. L' incarico di docenza ed il relativo compenso saranno disposti dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali e ai beni ambientali e culturali, sentito il Comitato di cui all' art. 10 della presente legge.

5. Il Centro e' altresì autorizzato ad organizzare corsi pluriennali di restauro, cui si e' ammessi previa frequenza di un corso propedeutico di lezioni teorico-pratiche e dopo avere superato il relativo programma di ammissione.

Al termine del corso viene rilasciato ai partecipanti che abbiano favorevolmente superato le prove finali un diploma di frequenza e profitto professionale.

Il programma d' insegnamento, gli eventuali incarichi di docenza ad esperti estranei al personale del Centro ed i relativi compensi sono deliberati nelle forme e nei modi previsti al precedente terzo comma.

Note:

1 Sostituite parole al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 49/1973

2 Sostituito il primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 30/1974

3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 4, secondo comma, L. R. 30/1974

4 Sostituito il primo comma da art. 4, primo comma, L. R. 43/1976

5 Sostituite parole al secondo comma da art. 21, secondo comma, L. R. 57/1979

6 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 21, terzo comma, L. R. 57/1979

7 Sostituite parole al secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 77/1981

8 Sostituite parole al terzo comma da art. 8, primo comma, L. R. 77/1981

9 Sostituito il primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 77/1981

10 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 30/1986

11 Interpretato il quarto comma da art. 17, primo comma, L. R. 30/1986 che dispone "In via di interpretazione autentica, l' organizzazione dei corsi di cui al quarto comma dell' articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, così come modificato con l' articolo 16 della presente legge, comprende tutte le iniziative che si rendono necessarie per la migliore riuscita dei corsi stessi, quali l' organizzazione di conferenze, di convegni, di seminari, di viaggi di studio, di corsi monografici, iniziative editoriali, acquisti di sussidi didattici, trasporto degli allievi, erogazione agli stessi di assegni di studio o di altre forme di assistenza"

12 Sostituito il quinto comma da art. 7, comma 12, L. R. 2/2006

Art. 8

I documenti inventariali sono riprodotti in cinque esemplari e conservati nelle seguenti sedi:

- Centro regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale della Regione Friuli - Venezia Giulia;

- Ministero competente;

- Soprintendenza territoriale competente per i vari tipi di beni;

- Ente o istituto proprietario del bene;

- Comune entro il cui territorio si trovi il bene catalogato.

Schede, fotografie, microfilms e altri documenti relativi al censimento possono essere consultati dal pubblico nella sede del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia. Lo stesso Centro può fornire copia dei documenti inventariali a enti e istituti e a privati che ne facciano richiesta per ragioni di studio, con rimborso delle spese.

Note:

1 Sostituito il primo comma da art. 5, primo comma, L. R. 30/1974

Art. 9

Enti, istituti e privati, proprietari o detentori a qualsiasi titolo di beni oggetto della catalogazione e dell' inventario previsti dalla presente legge, sono tenuti ad agevolare le operazioni connesse con la catalogazione e l' inventario medesimi.

Art. 9 bis

L' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali, su documentato parere del Direttore del Centro, può proporre alla Giunta regionale l' acquisto dei beni minacciati di dispersione o di rovina, ai sensi dell' articolo 9, secondo comma, della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 6, primo comma, L. R. 30/1974

2 Sostituite parole al primo comma da art. 8, primo comma, L. R. 77/1981

CAPO IV

Istituzione del Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario

Art. 10

E' istituito il Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia.

Del Comitato fanno parte:

- l' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali, che lo presiede;
- il Soprintendente alle antichità territorialmente competente;
- il Soprintendente ai monumenti e gallerie del Friuli - Venezia Giulia;
- il Soprintendente archivistico territorialmente competente;
- sei esperti, di cui tre eletti dal Consiglio regionale con voto limitato, e tre scelti dall' Assessore all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività culturali ed ai beni ambientali e culturali, uno dei quali particolarmente competente per il patrimonio culturale sloveno;
- il Direttore del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario;
- il Direttore regionale dell' istruzione e delle attività culturali;
- il Direttore del Servizio dei beni ambientali e culturali o un suo sostituto;
- il Direttore del Servizio della pianificazione territoriale o un suo sostituto;
- il Dirigente il Servizio della pianificazione urbana o un suo sostituto.

Le funzioni di segretario del Comitato sono esercitate da un addetto al Centro.

Il Comitato e' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, e dura in carica cinque anni.

Nel caso di un riordinamento, nell' ambito regionale, delle soprintendenze oggi in funzione, i nuovi soprintendenti saranno chiamati a far parte del Comitato in sostituzione degli attuali.

Note:

1 Sostituite parole al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 49/1973

2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 13, terzo comma, L. R. 49/1973: La legge regionale 49/1973 all'articolo 13 ad integrazione di quanto disposto nella legge 27/1971 ha previsto "Quando nella stessa legge e' fatta menzione dell' Assessorato e dell' Assessore all' istruzione ed alle attività culturali, la menzione s' intende riferita alla Presidenza della Giunta regionale ovvero all' Assessore da lui delegato. Del Comitato, di cui all' art. 10 della medesima legge, e' chiamato a far parte anche il Direttore regionale dell' istruzione e delle attività culturali".

3 Sostituito il secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 30/1974

4 Aggiunte parole al secondo comma da art. 22, primo comma, L. R. 57/1979

5 Sostituite parole al secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 77/1981

6. Integrata disciplina dell'articolo 20 della legge regionale 57/1979 che prevede "Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, e sentito il Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia, puo' deliberare di affidare la direzione del Centro regionale a persona titolare di una cattedra nelle discipline relative ai beni culturali della Regione Friuli - Venezia Giulia presso una delle Università della regione ovvero a persona di alta preparazione ed esperienza scientifica. L' incarico professionale di cui al precedente comma e' conferito annualmente secondo condizioni stabilite con apposita convenzione ed e' rinnovabile. Al Direttore del Centro regionale spettano le attribuzioni e le responsabilità previste per i dirigenti preposti a Servizi autonomi dalla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per la gestione delle spese attinenti al capitolo di bilancio regionale concernente il Centro.

7. Integrata disciplina inoltre dalla legge regionale 77/1981

Art. 11

Il Comitato regionale per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e' convocato dal Presidente.

Esso esprime parere:

a) sulle operazioni di censimento e sui criteri, i modi e i tempi del loro svolgimento nelle varie zone della Regione;

b) sulla eventuale collaborazione di istituti, enti specializzati ed esperti, ai sensi del precedente articolo 7, e sulle condizioni di tale collaborazione;

c) su ogni altro rilevante problema che possa sorgere nel corso del censimento o che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al Comitato.

Note:

1 Sostituito il secondo comma da art. 8, primo comma, L. R. 30/1974

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

Art. 12

1. Al termine delle operazioni connesse con la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia, previsto per il 31 dicembre 2005, il Centro regionale di cui all'articolo 5 e' soppresso.

2. L' archivio, lo schedario e le attrezzature del Centro sono conservati presso la Direzione regionale dell' istruzione e della cultura.

Note:

1 Sostituite parole al secondo comma da art. 13, secondo comma, L. R. 49/1973.

2 Sostituite parole al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 72/1975

3 Sostituite parole al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 57/1979

4 Sostituite parole al secondo comma da art. 23, primo comma, L. R. 57/1979

5 Articolo sostituito da art. 105, comma 1, L. R. 47/1993

Art. 12 bis

Tutti i pagamenti afferenti alle spese di funzionamento e di gestione del Centro regionale per la catalogazione e il restauro dei beni culturali del Friuli - Venezia Giulia, previste ai sensi degli articoli 1, 2, 5 e 7 della presente legge, possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito da disporre da parte del Direttore regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali - senza alcun limite di spesa - a favore di un impiegato, assegnato al Centro medesimo, appartenente ad un livello non inferiore al V, di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche già istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 41, primo comma, L. R. 64/1983

Art. 13

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 sono apportate le seguenti variazioni:

a) in diminuzione:

- Capitolo 1000 L. 50 milioni b) in aumento:

- Capitolo 448 L. 50 milioni c) modifiche agli elenchi 4 e 5 allegati allo stato di previsione della spesa:

a) l' importo indicato nell' elenco 5 alla voce << Interventi per la proprietà contadina >> - Sezione V - Rubrica n. 5 - viene ridotto di 50 milioni;

b) nell' elenco 4 alla Sezione II - Rubrica n. 8 - viene aggiunta - con lo stanziamento di lire 50 milioni - la seguente voce di spesa: << Spese per il Centro di catalogazione e inventario del patrimonio culturale e ambientale >>.

Art. 14

Per il funzionamento del Centro regionale per la catalogazione e l' inventario istituito con l' articolo 5 della presente legge, comprese le attrezzature, i libri e le pubblicazioni, gli oneri per il personale addetto al Centro stesso e quelli per gli incarichi di cui al precedente articolo 7, e' autorizzata la spesa di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1975.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971 - al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 8 - Categoria III - e' istituito il capitolo 154 con la denominazione: << Spese per la catalogazione e l' inventario del patrimonio culturale e ambientale e per il funzionamento del relativo Centro >> e con lo stanziamento di lire 50 milioni, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 448 del medesimo stato di previsione della spesa (Rubrica n. 8 dell' elenco 4 allegato al bilancio stesso).

L' onere annuo di lire 50 milioni farà carico, per l' esercizio finanziario 1971, al sopraccitato capitolo 154 e per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1972 al 1975 sui corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Le spese per il funzionamento del Comitato regionale di cui all' articolo 10 della presente legge fanno carico al capitolo 131 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' esercizio finanziario 1971, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità, e ai corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Note:

1 Sostituito il primo comma da art. 9, primo comma, L. R. 30/1974

§ 8. Legge regionale del 18 novembre 1976, n. 60 Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli - Venezia Giulia (articoli estratti).

(omissis)

TITOLO II

Interventi per la tutela dei beni immobili di valore storico, artistico ed ambientale

CAPO I

Forma e modalità degli interventi

Art. 37

L'Amministrazione regionale e' autorizzata a sostenere mediante contributi le iniziative tendenti alla conservazione, al restauro ed all' utilizzazione degli immobili di qualsiasi tipo che presentino particolare valore artistico, storico od ambientale.

I contributi possono essere concessi:

- 1) a favore dei proprietari degli immobili di cui al primo comma, per le spese necessarie alla conservazione e al restauro di essi;
- 2) a favore di Province, Comuni o Consorzi di Comuni, per l' acquisizione degli immobili di cui al primo comma da destinare ad uso della comunità.

Ai fini di una più efficace programmazione dei propri interventi in tale campo, l' Amministrazione regionale e' autorizzata ad avvalersi, in via eccezionale, della collaborazione di un esperto; il conferimento dell' incarico, con la determinazione del suo contenuto e del relativo compenso, viene disposto dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' istruzione, alla formazione professionale, alle attività e beni culturali.

Note:

1 Integrata la disciplina da art. 9, primo comma, L. R. 30/1977, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 9, L. R. 25/1978

2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 9, primo comma, L. R. 30/1986

3 Integrata la disciplina da art. 6, comma 24, L. R. 1/2003

Art. 38

Le domande di concessione dei contributi di cui allo articolo 37 devono essere presentate alla Direzione regionale dell' istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, per l' esercizio finanziario 1976, entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge e, per gli esercizi successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le domande devono essere corredate di una relazione atta a documentare:

- 1) le caratteristiche dell' immobile, dalle quali risulti evidente il pregio artistico, storico od ambientale di esso;
- 2) l' uso attuale e quello previsto dell' immobile;
- 3) gli elementi per la classificazione e schedatura dello immobile secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, e successive modificazioni.

Le domande di contributo di cui all' articolo 37 - punto 1) - dovranno comprendere inoltre una dichiarazione attestante i contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa, e la relazione dovrà indicare altresì la misura della degradazione dell' immobile e la natura e l' entità dei lavori da eseguire, con l' indicazione della spesa prevista.

Per le domande di contributo di cui all' articolo 37 - punto 2) - la documentazione dovrà essere completata con una perizia di stima del valore dell' immobile da acquistare e con una dichiarazione attestante il pregio artistico, storico od ambientale dell' immobile stesso, rilasciata dalla competente Soprintendenza.

Note:

1 Sostituite parole al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 77/1981

Art. 39

La Giunta regionale approva il piano di riparto dei fondi disponibili e la conseguente misura dei contributi da concedere.

Quando sia ritenuto opportuno, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore ai beni ambientali e culturali, può subordinare la concessione dei contributi di cui all' articolo 37 - punto 1) - alla stipulazione di una convenzione tra l' Amministrazione regionale e il proprietario dell' immobile in merito alla destinazione ed all' uso dell' immobile ripristinato od acquistato ed all' obbligo di consentire l' accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell' immobile stesso.

CAPO II

Contributi per la conservazione ed il restauro di immobili di valore artistico, storico od ambientale

Art. 40

I contributi di cui all' articolo 37 - punto 1) - sono concessi in conto capitale.

Nella spesa riconosciuta ammissibile e' compresa una quota, nel limite massimo del 10% della spesa complessiva, per spese generali, tecniche e di collaudo, nonché per compensi, rimborsi e altri oneri per ricerche preliminari, consulenze ed altre prestazioni professionali necessarie alla corretta esecuzione dei lavori di conservazione e di restauro.

I contributi regionali sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da altri enti pubblici per la medesima iniziativa.

In tali casi però l' importo delle predette provvidenze verrà detratto dall' ammontare della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 41

La misura dei contributi e' determinata in percentuale della spesa riconosciuta ammissibile, tenendo conto del grado di necessit  dell' intervento, del pregio dell' immobile e dell' interesse pubblico all' esecuzione dei lavori.

La percentuale non pu  comunque superare la misura del 75% della spesa ritenuta ammissibile nel caso che il proprietario sia un ente pubblico e la misura del 50% nel caso che si tratti di un privato. Correlativamente il limite massimo dell' importo del contributo e' fissato in lire 100 milioni nel primo caso e in lire 50 milioni nel secondo caso.

Tuttavia, per far fronte a eccezionali esigenze, qualora sussista un particolare interesse pubblico all' esecuzione dei lavori, l' Amministrazione regionale e' autorizzata a superare i predetti limiti, sia percentuali, sia massimi. Il contributo non pu  comunque essere concesso in misura superiore al 90% della spesa prevista.

Note:

1 Sostituite parole al secondo comma da art. 6, primo comma, L. R. 77/1981

2 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 10, primo comma, L. R. 30/1986

3 Sostituite parole al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 30/1986

Art. 42

I contributi sono concessi a seguito della presentazione del progetto esecutivo delle opere, munito del visto della competente Soprintendenza, a norma dell' articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Ai fini dell' emissione del decreto di concessione del contributo per opere che non riguardino le strutture murarie dell' immobile e comportino una spesa non superiore ai 35 milioni, e' necessaria e sufficiente la presentazione:

1. di una circostanziata relazione sui lavori da eseguire, integrata da una documentazione fotografica;
2. di un dettagliato preventivo di spesa;
3. del visto della competente Soprintendenza, a norma dell' articolo 18 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 o dell' articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
4. di una dichiarazione attestante le modalit  di copertura della spesa non coperta dal contributo regionale.

I contributi sono erogati al beneficiario con le modalit  stabilite nel provvedimento di concessione.

Note:

1 Sostituite parole al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 77/1981

2 Sostituito il secondo comma da art. 7, primo comma, L. R. 77/1981 , con applicazione delle nuove disposizioni anche ai provvedimenti in corso.

3 Sostituito il primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 52/1982

(omissis)

Corte Costituzionale

§ 9. Sentenza 28 marzo 2003, n. 94

1. - Il giudizio in via principale promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe nei confronti della Regione Lazio ha ad oggetto la legge 6 dicembre 2001 n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) e più specificamente gli articoli 1, 2, 3, 4, 6 primo comma, 7 e 9 di questa legge, in riferimento all'art. 117 Cost., comma 2 con riguardo alle lettere g, l, s e comma 3 e all'art. 118 Cost., commi secondo e terzo, all'art. 81 Cost. ed al decreto legislativo n. 28 marzo 2000, n. 76 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'art. 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n.208).

Ad avviso del ricorrente, la legge impugnata eccederebbe sotto molteplici profili la competenza regionale di tipo concorrente in materia di valorizzazione dei beni culturali e conterrebbe disposizioni finanziarie contrastanti sia con la normativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, sia in riferimento all'art. 81 della Costituzione.

2. - In linea preliminare va respinta l'eccezione di parziale inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa della Regione Lazio sulla base dell'assunto che l'attuale art. 127 Cost. limiterebbe l'impugnabilità delle leggi regionali alla sola violazione delle regole relative alla loro competenza, e non consentirebbe di dedurre la violazione di altre disposizioni costituzionali o dei parametri legislativi interposti.

Anche prescindendosi dal fatto che il primo comma del nuovo art. 127 della Costituzione ammette il ricorso del Governo in termini identici a quelli utilizzati nel terzo comma del previgente art. 127 Cost., deve notarsi che i rilievi di costituzionalità sollevati sono tutti relativi o riconducibili all'art. 117 della Costituzione.

3. - Parimenti deve essere dichiarata inammissibile, in base alla giurisprudenza di questa Corte (si veda la sentenza n. 85 del 1990), la censura proposta dal ricorrente nei confronti dell'intera legge regionale del Lazio n. 31 del 2001, dal momento che le censure adeguatamente motivate concernono esclusivamente singole disposizioni della legge impugnata, mentre la censura riferita all'intero testo normativo appare affatto generica.

4. - Nel merito la questione non è fondata.

4.1. - È necessario innanzitutto valutare se le disposizioni della legge regionale del Lazio n. 31 del 2001, eccedano la competenza regionale da due punti di vista diversi: in primo luogo, quello concernente l'ipotizzata invasione della riserva esclusiva dello Stato, di cui all'art. 117 Cost., secondo comma, lettera s), in tema di "tutela dei beni culturali"; in secondo luogo, quello riguardante la presunta violazione dei principi fondamentali determinati dal legislatore nazionale in tema di "valorizzazione dei beni culturali".

La distinzione fra tutela e valorizzazione dei beni culturali può essere desunta dalla legislazione vigente ed in particolare dagli articoli 148, 149 e 152 del decreto legislativo 11 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352): in particolare, il terzo comma dell'art. 149 del D.Lgs. n. 112 del 1998 riserva alla esclusiva competenza statale anzitutto la "apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati" e tutto quanto riguarda "autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrità e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico" ed "esercizio del diritto di prelazione"; il primo comma dell'art. 152 del medesimo testo normativo afferma, invece, che "lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali".

Queste funzioni peraltro ineriscono ai beni culturali quali attualmente definiti e disciplinati dal d. lgs. n. 490 del 1999, ma non riguardano altri beni cui, a fini di valorizzazione, possa essere riconosciuto particolare valore storico o culturale da parte della comunità regionale o locale, senza che ciò comporti la loro qualificazione come beni culturali ai sensi del d. lgs. n. 490 del 1999 e la conseguente speciale conformazione del loro regime giuridico.

La legge regionale del Lazio n.31 del 2001 non pretende quindi di determinare una nuova categoria di beni culturali ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1999, ma prevede semplicemente una disciplina per la salvaguardia degli "esercizi commerciali ed artigianali del Lazio aperti al pubblico che hanno valore storico, artistico, ambientale e la cui attività costituisce testimonianza storica, culturale, tradizionale, anche con riferimento agli antichi mestieri". Questi esercizi commerciali vengono individuati da parte dei Comuni territorialmente competenti sulla base dei criteri stabiliti dalla Regione Lazio d'intesa con le Sovrintendenze statali territorialmente competenti (secondo quanto previsto dall'art. 2, commi secondo e terzo, della legge regionale del Lazio n.31 del 2001) e vengono inseriti in un elenco regionale, che viene anche pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione, così assumendo la denominazione di "locali storici". Quest'ultima qualificazione rende semplicemente ad essi applicabile la speciale disciplina della legge regionale in tema di finanziamenti per la loro valorizzazione e per il sostegno delle spese connesse all'aumento dei canoni di locazione, senza produrre alcuno dei vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali di cui al d.lgs. n. 490 del 1999.

Lo stesso art. 7 della legge 6 dicembre 2001, n.31, intitolato "Vincoli di destinazione d'uso", ne prevede alcuni per i titolari dei "locali storici" in relazione ai quali siano stati concessi contributi in conto capitale, con la esplicita possibilità che i vincoli stessi possano essere rimossi "previa restituzione di una somma pari all'entità del contributo maggiorata degli interessi legali".

Quanto all'altro rilievo di costituzionalità, relativo alla mancanza di una normativa statale di determinazione dei principi fondamentali della materia ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost., questa Corte ha già chiarito nella sentenza n. 282 del 2002 che le Regioni, per poter esercitare le proprie potestà legislative di tipo concorrente, non devono attendere l'eventuale determinazione dei principi fondamentali da parte dello Stato.

4.2. - Un altro gruppo di rilievi di costituzionalità muove dalla pretesa lesione della esclusiva competenza statale in tema di "ordinamento civile" e di "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato". La legge regionale, ad avviso della difesa erariale, modificherebbe la disciplina in tema di proprietà privata o pubblica degli immobili entro cui operano i "locali storici": ciò perché i soggetti proprietari dei locali stessi potrebbero essere esclusi dall'iniziativa di chiedere i finanziamenti relativi ad interventi di modificazione dei loro beni, con la possibile conseguenza di vedersi imporre vincoli di destinazione d'uso su questi ultimi senza essere stati chiamati in causa.

Questi rilievi appaiono infondati sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 2001, n.31.

Tale norma, infatti, subordina esplicitamente l'erogazione dei finanziamenti in conto capitale ad "apposito atto d'obbligo unilaterale prodotto dai soggetti beneficiari dei finanziamenti, da trascrivere, nel rispetto della normativa vigente, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, a loro cura e spese, previo assenso dei proprietari dei locali storici, se diversi dai beneficiari stessi".

La trascrizione di atti del genere, costitutivi dei suddetti vincoli, appare pacificamente ammessa dalla normazione nazionale sulla trascrizione nei registri immobiliari, per effetto di leggi speciali statali o regionali, nell'ambito delle materie di competenza delle regioni, che prevedano la costituzione di vincoli di destinazione (si può vedere anche la circolare del 2 maggio 1995, n.128, del Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, Direzione centrale catasto, la quale espressamente comprende la categoria degli atti in questione tra quelli soggetti a trascrizione). D'altra parte previsioni del genere appaiono ormai ricorrenti nella legislazione regionale.

In conclusione, dunque, poiché l'imposizione dei vincoli di destinazione d'uso sugli immobili, cui è subordinata la concessione dei finanziamenti regionali, è comunque rimessa alla volontà dei proprietari degli immobili stessi, la censura in esame deve ritenersi infondata.

4.3. - Un ulteriore rilievo di costituzionalità muove dalla presunta violazione della normativa costituzionale sul coordinamento della finanza pubblica e della norma interposta, costituita dal decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76.

Anche volendosi in questa sede prescindere dalla considerazione dell'intervenuto mutamento della disciplina costituzionale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, che potrebbe far dubitare della perdurante sussistenza di rigidi limiti sul periodo massimo delle possibili variazioni del bilancio regionale, quale quello contenuto nell'art. 16 del D.Lgs. n. 76 del 2000, occorre considerare che l'art. 9 della L.R. n.31 del 2001 del Lazio non modifica il bilancio regionale, ma dà copertura finanziaria alla legge stessa mediante riduzione dei "capitoli concernenti fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi", di cui all'elenco 4 del bilancio della Regione Lazio per il 2001 (legge regionale 10 maggio 2001, n. 11, recante "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001").

E ciò in ossequio a quanto in generale previsto dall'art. 14, commi primo e quinto, del D.Lgs. n. 76 del 2000, che prevede la possibilità di iscrivere nel bilancio regionale "fondi speciali destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l'approvazione del bilancio" e consente che, per la copertura finanziaria di spese derivanti da provvedimenti legislativi non approvati entro il termine dell'esercizio relativo, possa farsi riferimento alle quote non utilizzate di fondi speciali, "purché tali provvedimenti siano stati approvati prima del rendiconto di tale esercizio e comunque entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo". Inoltre, nell'ordinamento della Regione Lazio, l'art. 16, primo comma, e l'art. 25, quinto comma, della L.R. del Lazio 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) consentono che la copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi regionali non entrati in vigore entro il termine dell'esercizio finanziario, avvenga mediante le quote non utilizzate di fondi speciali.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta nei confronti dell'intera legge della Regione Lazio, 6 dicembre 2001 n. 31 (Tutela e valorizzazione dei locali storici) con il ricorso in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante gli articoli 1, 2, 3, 4, 6, primo comma, 7 e 9 della legge della Regione Lazio 6 dicembre 2001 n. 31 sollevata, in riferimento agli articoli 81, 117, secondo comma, lettere g) l) e s), e comma 3, 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

§ 10. Sentenza 13 gennaio 2004, n. 9

1.- Il conflitto di attribuzione, proposto dalla Regione Toscana in relazione all'art. 3 del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al D.M. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici), che ha sostituito l'art. 7 del precedente decreto 3 agosto 2000, n. 294, è diretto ad ottenere la dichiarazione che non spetta allo Stato, nel fissare i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, determinare quelli per la qualifica di restauratore, con il conseguente annullamento del citato art. 3.

La Regione ricorrente sostiene, in via principale, che con la norma regolamentare impugnata lo Stato ha invaso la sua sfera di competenza legislativa c.d. residuale, e quindi esclusiva, in materia di formazione professionale; in subordine si duole che lo Stato, in una materia di legislazione concorrente, quale è quella sulle professioni, abbia emanato norme regolamentari, con ciò violando l'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione.

Infine, la Regione Toscana afferma che la norma regolamentare censurata è illegittima anche per irragionevolezza, in quanto non tiene conto della posizione di coloro che, al momento della sua entrata in vigore, avevano già frequentato per due annualità i corsi di scuole regionali ed erano al terzo anno di frequenza. La norma censurata secondo la ricorrente contrasta quindi con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.

2.- Si rileva, in via preliminare, che l'ultima prospettazione della ricorrente non può avere ingresso in questa sede.

Il giudizio per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione nei confronti dello Stato è finalizzato, per sua natura, ad accertare l'esistenza di una lesione, da parte del secondo, della sfera di competenza della prima. Come questa Corte ha in più occasioni rilevato, affinché vi sia effettivamente materia per simile conflitto occorre che sia prospettata la lesione di una competenza «costituzionalmente garantita delle Regioni nella materia su cui verte la controversia» (sentenza n. 27 del 1996). Nel caso specifico, la presunta lesione di tali competenze troverebbe fondamento nell'aver lo Stato dettato norme in un ambito che non è di sua spettanza alla luce del vigente art. 117 Cost., sicché le ulteriori censure avanzate per sospetta lesione degli artt. 3 e 97 Cost. esulano dal tema proprio dell'oggetto del conflitto di attribuzione. Diversamente argomentando potrebbe accadere che, tramite lo strumento del conflitto, la Corte venga chiamata impropriamente ad un sindacato generale di legittimità costituzionale - del tutto estraneo al sistema - su atti non aventi forza di legge.

3.- Una volta delineati i limiti del presente giudizio, occorre ancora osservare che, essendo la potestà regolamentare dello Stato circoscritta alle materie di propria competenza legislativa esclusiva, il conflitto può essere risolto accertando se l'atto censurato rientri o meno in una delle materie elencate nel secondo comma dell'art. 117 Cost. e, più in particolare, se sia fondata la tesi difensiva dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale la norma impugnata attiene alla disciplina della tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.). Non sarebbe invece esaustiva la conclusione che il regolamento impugnato non rientra nelle materie indicate dalla Regione ricorrente.

4.- Si deve rilevare, ancora in via preliminare, che non può essere accolta la tesi dell'Avvocatura dello Stato secondo la quale, poiché la norma regolamentare in esame è stata deliberata prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, è al testo originario di questo che dovrebbe farsi riferimento. Ciò che assume rilievo, infatti, è la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel caso in esame successiva a quella di entrata in vigore della citata legge costituzionale.

5.- Il regolamento in esame radica la sua legittimazione nella legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), il cui art. 8 - mentre al comma 2 prevede che, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia istituito un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'art. 2, comma 1, d'importo superiore ai centocinquantamila euro - al comma 11-sexies stabilisce che «per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori».

Poiché, come questa Corte ha già rilevato (v. sentenza n. 303 del 2003), i lavori pubblici non costituiscono una materia, la derivazione del decreto dalla suindicata legge non fornisce alcun elemento utile al fine di individuare la collocazione della norma impugnata nel sistema di riparto delle competenze legislative; la specialità del regolamento, sotto diversi profili, rispetto alle altre potestà regolamentari previste dalla stessa legge ed esercitate con il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994 n. 109), e con il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici), induce, quindi, a ricercare in altre fonti normative i criteri per la decisione del conflitto. La provenienza della disposizione regolamentare impugnata dalla legge n. 109 del 1994, intanto, consente di affermare che l'ambito della sua applicazione è circoscritto ai lavori eseguiti per conto di amministrazioni statali e di enti pubblici nazionali (v. sentenze n. 302 del 2003, n. 61 del 1997, n. 250 del 1996 e n. 482 del 1995).

6.- Il quadro complessivo della disciplina dei beni culturali va ricostruito sulla base di molteplici dati normativi, eterogenei per il loro contesto specifico e per il rango della fonte.

In particolare, benché il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sia stato emanato in un momento antecedente la riforma di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, questa Corte ha già riconosciuto (v. sentenza n. 94 del 2003) che utili elementi per la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni culturali possono essere desunti dagli artt. 148, 149, 150 e 152 di tale decreto.

L'art. 148 stabilisce che ai fini del decreto stesso s'intende per tutela «ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali»; per gestione «ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e valorizzazione»; per valorizzazione «ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione».

L'art. 149, comma 1, prescrive che «ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale è contenuta nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni».

L'art. 150 disciplina il trasferimento della gestione di alcuni beni, secondo il principio di sussidiarietà, alle regioni, alle province o ai comuni.

L'art. 152 prevede al comma 1 che lo Stato, le regioni e gli enti locali curino, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge n. 59 del 1997, la valorizzazione venga di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 dello stesso decreto legislativo.

Il comma 3 dell'art. 152 stabilisce che le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono, in particolare, le attività concernenti:

- a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

- d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
- f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo».

A sua volta il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali), all'art. 10, comma 1, lettera b-bis) - disposizione aggiunta con l'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, successivamente quindi all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, e poi modificata dal comma 52 dell'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dall'art. 6 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - nel prevedere la possibilità di dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, tramite l'emanazione di un regolamento che disciplini tali concessioni, indica tra i criteri e le garanzie cui il regolamento dovrà uniformarsi la salvezza della riserva statale sulla tutela dei beni.

7.- I dati normativi riferiti permettono di affermare quanto segue.

La tutela e la valorizzazione dei beni culturali, nelle normative anteriori all'entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001, sono state considerate attività strettamente connesse ed a volte, ad una lettura non approfondita, sovrapponibili. Così l'art. 148 del D.Lgs. n. 112 del 1998 annovera, come s'è visto, tra le attività costituenti tutela quella diretta «a conservare i beni culturali e ambientali», mentre include tra quelle in cui si sostanzia la valorizzazione quella diretta a «migliorare le condizioni di conservazione dei beni culturali e ambientali».

La gestione, poi, nella definizione che ne dà il medesimo articolo, è funzionale sia alla tutela sia alla valorizzazione.

Il menzionato art. 152 dello stesso decreto legislativo considera la valorizzazione come compito che Stato, regioni ed enti locali avrebbero dovuto curare ciascuno nel proprio ambito. Tuttavia le espressioni che, isolatamente considerate, non denotano nette differenze tra tutela e valorizzazione, riportate nei loro contesti normativi dimostrano che la prima è diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica e quindi nel suo contenuto culturale; ed è significativo che la prima attività in cui si sostanzia la tutela è quella del riconoscere il bene culturale come tale.

La valorizzazione è diretta soprattutto alla fruizione del bene culturale, sicché anche il miglioramento dello stato di conservazione attiene a quest'ultima nei luoghi in cui avviene la fruizione ed ai modi di questa.

Occorre infine rilevare che in nessun atto normativo precedente la modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione la tutela dei beni culturali viene attribuita a soggetti diversi dallo Stato; successivamente a questa, anzi, il citato comma 1, lettera b-bis), dell'art. 10 del D.Lgs. n. 368 del 1998, nel prevedere le concessioni per la gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, stabilisce, come s'è detto, che deve restare ferma la riserva statale sulla tutela dei beni. Alla luce delle suesposte considerazioni la riserva di competenza statale sulla tutela dei beni culturali è legata anche alla peculiarità del patrimonio storico-artistico italiano, formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza. Essi vanno considerati nel loro complesso come un tutt'uno, anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato.

Nel modificare il quadro costituzionale delle competenze di Stato e Regioni per la parte che qui interessa, il legislatore costituente ha tenuto conto sia delle caratteristiche del patrimonio

storico-artistico italiano, sia della normativa esistente, attribuendo allo Stato la potestà legislativa esclusiva e la conseguente potestà regolamentare in materia di tutela dei beni culturali e ambientali (art. 117, secondo comma, lett. s, Cost.) ed alla legislazione concorrente di Stato e Regioni la valorizzazione dei beni culturali e ambientali (art. 117, terzo comma, Cost.). Inoltre, al terzo comma dell'art. 118 ha prescritto che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali. Norma quest'ultima di cui può auspicarsi un'applicazione che, attribuendo allo Stato la salvaguardia delle esigenze primarie della tutela che costituisce il fondamento di tutta la normativa sui beni culturali, non trascuri le peculiarità locali delle Regioni.

8.- Una volta chiarito il quadro costituzionale per la parte che può riguardare la controversia in esame, occorre porre attenzione al contenuto specifico della norma regolamentare impugnata.

Essa concerne l'attribuzione della qualifica di restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici ai fini della qualificazione occorrente per poter eseguire i lavori di manutenzione e restauro e, inserita nel regolamento emanato in esecuzione dell'art. 8, comma 11-sexies, della legge n. 109 del 1994, è soggetta ai limiti di applicabilità propri dei regolamenti esecutivi di tale legge (v. anche la citata sentenza n. 482 del 1995).

L'impugnato art. 3, non riguardando la qualifica generale di "restauratore" e non disciplinando corsi di istruzione, requisiti di ammissione, reclutamento e status dei docenti, non può rientrare nella materia della formazione professionale. Ciò a prescindere da ogni valutazione sulla correttezza della tesi, sostenuta dalla Regione Toscana, secondo cui la formazione professionale comprende anche quella dei restauratori.

Quanto alla pretesa violazione del riparto di competenze nella materia delle professioni va rilevato che la relativa censura, essendo priva di adeguata specifica motivazione, è da ritenere inammissibile.

9.- La Corte ritiene pertanto, alla luce delle considerazioni esposte, che la norma in questione rientri nella materia della tutela dei beni culturali, perché essa concerne il restauro dei medesimi, ossia una delle attività fondamentali in cui la tutela si esplica.

Infatti, l'art. 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), definisce il restauro come «intervento diretto sulla cosa volto a mantenere l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e protezione dei suoi valori culturali»; l'art. 212 del D.P.R. n. 554 del 1999 descrive il restauro come «una serie organica di operazioni tecniche specifiche indirizzate alla tutela e valorizzazione dei caratteri storico artistici dei beni culturali ed alla conservazione della loro consistenza materiale».

A sua volta questa Corte, con la sentenza n. 277 del 1993, ha affermato che il restauro «implica sempre un intervento diretto sulla cosa, volto (nel rispetto dell'identità culturale della stessa) a mantenerla o modificarla, per assicurare o recuperare il valore ideale che essa esprime, preservandolo e garantendone la trasmissione nel tempo».

Tutte queste definizioni non si connotano per la descrizione e tanto meno per la prescrizione delle operazioni in cui si sostanzia il restauro dei beni culturali, limitandosi ad indicarne le finalità; e, d'altra parte, non potrebbe essere diversamente, dal momento che le modalità di restauro sono oggetto di continua evoluzione in conseguenza del progredire dello stato delle conoscenze tecniche e storico-artistiche sull'argomento. Per quanto concerne le finalità, tuttavia, le definizioni nella loro sostanza coincidono e pongono l'accento non solo sulla inscindibilità tra la struttura materiale ed il valore ideale che essa esprime, bensì anche sulla necessità di incidere sulla stessa struttura materiale del bene, allo scopo di conservarlo o di recuperarlo (si pensi al distacco di affreschi o alla reintelaiatura di dipinti).

Attraverso le operazioni di restauro può giungersi anche alla valorizzazione dei caratteri storico-artistici del bene, che è cosa diversa, però, dalla valorizzazione del bene al fine della fruizione;

quest'ultima, infatti, non incidendo sul bene nella sua struttura, può concernere la diffusione della conoscenza dell'opera e il miglioramento delle condizioni di conservazione negli spazi espositivi. Poiché la norma impugnata concerne l'acquisizione della qualifica di restauratore ai fini dell'esecuzione dei lavori di manutenzione e restauro dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici ricadenti nella disciplina della legge n. 109 del 1994 e perciò - rientrando nella normativa relativa al restauro di tali beni - fa parte di un ambito riservato alla legislazione esclusiva dello Stato, appare evidente che non sussiste alcuna violazione delle competenze costituzionalmente garantite alle Regioni; e da ciò consegue l'infondatezza del presente conflitto di attribuzione.

P.Q.M.

La Corte Costituzionale

dichiara che spetta allo Stato, e per esso al Ministro per i beni e le attività culturali, emanare l'art. 3 del decreto ministeriale 24 ottobre 2001, n. 420 (Regolamento recante modificazioni e integrazioni al D.M. 3 agosto 2000, n. 294 del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici).

§ 11. Sentenza 4 febbraio 2004, n. 26

1. - La questione di legittimità costituzionale proposta, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria ha ad oggetto l'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), che viene impugnato insieme con altre disposizioni della medesima legge. Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione di questa questione di legittimità costituzionale viene separata dalle altre, sollevate con gli stessi ricorsi, le quali sono oggetto di distinte decisioni.

2. - Secondo le ricorrenti, la norma impugnata, introducendo nell'art. 10, comma 1, del d. lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 (la lettera b-bis) che, nella formulazione censurata, stabilisce, tra l'altro, che il Ministero può "dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali la gestione di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo modalità, criteri e garanzie definiti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400", violerebbe diverse disposizioni costituzionali. Ed infatti la medesima norma è censurata dalle ricorrenti sotto molteplici profili inerenti ai parametri costituzionali degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonché in riferimento ai principi costituzionali attinenti al rapporto tra Stato e regione ed al canone di ragionevolezza.

In particolare, la Regione Marche denuncia che la norma impugnata disciplina con norme di dettaglio una materia - la valorizzazione dei beni culturali - riconducibile tra quelle attribuite, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, alla potestà legislativa concorrente delle regioni, e conferisce al Ministro dei beni culturali, in contrasto con il sesto comma dell'art. 117 cit., un potere regolamentare in una materia di competenza regionale. Ed infatti, benché la lettera b-bis) del comma 1 faccia riferimento alla attività di "gestione", tale attività può essere riferita a profili sia di "tutela", sia di "valorizzazione", secondo la specifica finalità, che di volta in volta si trovi a perseguire. Inoltre, anche ammettendo che lo Stato possa riservare determinate funzioni al livello centrale, in attuazione dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, solo per tali funzioni deve dettare la relativa disciplina e non già per semplici integrazioni parziali della previgente normativa.

Secondo le Regioni Toscana, Emilia-Romagna ed Umbria, infine, essendo la materia della "valorizzazione" dei beni culturali attribuita alla competenza legislativa concorrente delle regioni, lo Stato dovrebbe dettare solo i principi fondamentali, essendo anche illegittima la previsione di un regolamento ministeriale in materia. La Regione Umbria denuncia altresì la lesione del principio di sussidiarietà, spettando in via generale ai comuni le funzioni amministrative.

Per ragioni di connessione oggettiva e di coincidenza di profili di illegittimità costituzionale sollevati, i ricorsi in esame vengono riuniti per essere decisi con un'unica pronuncia.

3 - La questione non è fondata nei termini di seguito indicati.

Le censure di legittimità costituzionale prospettate nei ricorsi in esame si incentrano essenzialmente su due profili: il primo è relativo alla materia oggetto della disposizione impugnata, la quale, pur riguardando formalmente la "gestione" di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione pubblica del patrimonio artistico, in realtà, secondo le ricorrenti, disciplinerebbe con norme di dettaglio la "valorizzazione dei beni culturali", materia rientrante tra quelle che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa regionale concorrente. Il secondo profilo, strettamente collegato al primo, si incentra sulla previsione di un regolamento ministeriale incidente sul predetto ambito materiale, da ricondurre appunto, secondo quanto sopra detto, alla sfera di competenza legislativa regionale concorrente. Al fine di valutare la pretesa lesione delle attribuzioni legislative regionali, occorre dunque individuare i caratteri distintivi della "gestione" dei servizi in oggetto e il settore materiale al quale essa è riconducibile. Al riguardo la norma impugnata, che appunto prevede la facoltà del

Ministero per i beni e le attività culturali di dare in concessione a "soggetti diversi da quelli statali" la gestione di servizi finalizzati "al miglioramento della fruizione pubblica e della valorizzazione del patrimonio artistico come definiti dall'art. 152, comma 3, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112", non è chiara. Essa invero si inserisce nell'ambito delle discipline della c.d. esternalizzazione della gestione dei servizi culturali di competenza statale, il cui controverso accoglimento in sede parlamentare -come si ricava dai relativi lavori preparatori- si è evidentemente riflesso su una certa oscurità di formulazione della norma in esame e spiega altresì i vari mutamenti che il testo legislativo in questione ha subito successivamente alla sua entrata in vigore.

Le indicate difficoltà interpretative riguardano essenzialmente la distinzione dell'attività in esame - di "gestione" - rispetto a quelle di "tutela" o di "valorizzazione" dei beni culturali e quindi l'ambito di applicazione della disposizione denunciata, non tanto perché è dubbio in che misura la lettera b-bis), aggiunta dall'art. 33 all'art. 10 del citato D.Lgs. n. 368 del 1998, innovi rispetto ad altre norme dello stesso art. 10, che già prevedono che per le stesse finalità il Ministero per i beni e le attività culturali possa "stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati", ma soprattutto perché non risulta affatto chiaro in che cosa consista l'oggetto della concessione e quali beni culturali riguardi. Tanto più che modalità, criteri e garanzie per l'affidamento in concessione dei servizi finalizzati alla migliore fruizione di tali beni dovrebbero essere fissati, secondo la medesima disposizione, da un apposito e dettagliato regolamento ministeriale, che dovrebbe regolare persino aspetti minuti della convenzione concessoria, quali le forme di reclutamento ed i livelli di professionalità del personale.

La norma censurata, rinviando all'art. 152 del D.Lgs. n. 112 del 1998 il quale stabilisce, sia pure ai fini della definizione delle funzioni e dei compiti di valorizzazione dei beni culturali, che Stato, regioni ed enti locali esercitano le relative attività, "ciascuno nel proprio ambito", presuppone un criterio di ripartizione di competenze, che viene comunemente interpretato nel senso che ciascuno dei predetti enti è competente ad espletare quelle funzioni e quei compiti riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbia la titolarità. Tale criterio, pur essendo inserito nel decreto legislativo n. 112 del 1998, anteriore alla modifica del Titolo V della Costituzione, conserva tuttora la sua efficacia interpretativa non solo perché è individuabile una linea di continuità tra la legislazione degli anni 1997-98, sul conferimento di funzioni alle autonomie locali, e la legge costituzionale n. 3 del 2001, ma soprattutto perché è riferibile a materie-attività, come, nel caso di specie, la tutela, la gestione o anche la valorizzazione di beni culturali, il cui attuale significato è sostanzialmente corrispondente con quello assunto al momento della loro originaria definizione legislativa.

Alla stregua di tale criterio, nella disposizione in esame appare chiaro che il soggetto che ha la titolarità dei beni culturali in questione è lo Stato, come appunto si ricava dai riferimenti del previsto regolamento ministeriale sia ai "rispettivi compiti dello Stato e dei concessionari" relativamente ai restauri ed alla ordinaria manutenzione dei "beni oggetto del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela dei beni", sia al "canone complessivo" della concessione "da corrispondere allo Stato per tutta la durata stabilita", sia alla previsione che "ritornino nella disponibilità" del Ministero i beni culturali conferiti in gestione, in caso di cessazione, per qualsiasi causa, della concessione stessa. Trattandosi dunque di beni "oggetto del servizio", per la cui concessione deve essere corrisposto un canone allo Stato e per i quali, tra l'altro, è previsto il ritorno "nella disponibilità" del Ministero per i beni culturali alla cessazione della concessione, è evidente che la convenzione concessoria dei servizi disciplinata dalla disposizione in esame e dal regolamento ministeriale ivi previsto non può che concernere servizi finalizzati a beni culturali, di cui appunto allo Stato sono riservate la titolarità e la gestione, oltre che la tutela.

Tale linea interpretativa appare logicamente plausibile, cosicché è da escludere che la disposizione impugnata possa essere lesiva delle pretese delle regioni ricorrenti, le cui attribuzioni in materia non rientrano, appunto secondo l'interpretazione prospettata, nell'ambito di previsione del denunciato art. 33. In proposito va altresì osservato che nella legge in esame n. 448 del 2001

l'ipotesi di concessione disciplinata dalla medesima norma è nettamente distinta da quella regolata dall'art. 35 che, senza stabilire vincoli procedurali o contenutistici, si limita a facultizzare gli enti locali - nel cui ambito vanno considerate anche le regioni, come si deduce dal comma 15 del suddetto art. 35 - a scegliere l'affidamento diretto dei "servizi culturali" locali ad associazioni e fondazioni dagli stessi enti costituite o partecipate, oppure a soggetti terzi, sulla base di contratti di servizio. Il carattere di "principio" che riveste questa normativa sull'affidamento dei servizi culturali locali, rispetto a quella sull'affidamento dei servizi inerenti ai beni culturali di cui è titolare lo Stato, si spiega appunto con le incidenze che la disciplina dell'art. 35 - e non già quella dell'art. 33 - può avere sulle competenze legislative regionali e sull'autonomia degli enti locali in materia. Infine, ad ulteriore conferma dell'interpretazione qui accolta, secondo cui il citato art. 33, si riferisce ai servizi dei soli beni culturali di cui lo Stato ha la titolarità e la gestione, si possono ricordare, per quanto vale, le modifiche introdotte al citato art. 10 del D.Lgs. n. 368 del 1998 - nel testo risultante dopo l'entrata in vigore dell'art. 33 - dall'art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali sopprimono ogni riferimento testuale alle finalità di "valorizzazione del patrimonio artistico" e specificano anche che la gestione dei servizi in questione deve riguardare i "beni culturali di interesse nazionale", di cui all'art. 2, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. 7 settembre 2000, n. 283, e cioè i beni immobili di "interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere", nonché i beni di interesse archeologico. Pertanto, così interpretato l'art. 33 della legge n. 448 del 2001, non risultano fondate le censure prospettate dalle ricorrenti.

P.Q.M.
La Corte costituzionale

riservata a separate pronunce ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002),

riuniti i giudizi relativi all'art. 33 della medesima legge,

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 33 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna ed Umbria con i ricorsi in epigrafe.

QUADRO RAFFRONTO TRA DDL 16 (X legislatura) E DDL 272 (IX legislatura)

DDL 16

<<Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia>>

X legislatura

Art. 1
(Istituzione)

1. E' istituito, per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici), l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Istituto, con sede principale presso la Villa Manin di Passariano, in Comune di Codroipo (Udine).

2. L'Istituto è un ente funzionale della Regione, aperto anche alla partecipazione dello Stato, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

3. L'Istituto opera, in applicazione del principio generale di **cooperazione** tra lo Stato e la Regione nell'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza in materia di beni culturali, come struttura **specializzata per l'organizzazione di attività di ricerca, formazione e documentazione da realizzare in collaborazione con la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia e con gli Istituti centrali del Ministero**

DDL 272

<<Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia>>

IX legislatura

Art. 1
(Istituzione)

1. In applicazione del principio generale di **cooperazione** tra lo Stato e la Regione nell'esercizio delle funzioni amministrative di rispettiva competenza in materia di beni culturali, recato dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale del Friuli Venezia Giulia in materia di beni culturali e paesaggistici), per le finalità indicate dall'articolo 3 del decreto legislativo medesimo è istituito l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Istituto, con sede principale presso la Villa Manin di Passariano, in Comune di Codroipo (Udine).

2. L'Istituto, aperto anche alla partecipazione dello Stato, è un ente funzionale della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria.

Vedi comma 1 DDL 272

per i Beni e le Attività culturali.

4. L'Istituto promuove e partecipa a iniziative e progetti in ambito europeo e internazionale che sviluppano forme di collaborazione scientifica e tecnica con Istituzioni culturali pubbliche e private, in materia di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico.

Art. 2
(Attribuzioni)

1. Nello svolgimento delle funzioni indicate all'articolo 1, l'Istituto provvede in particolare all'espletamento dei seguenti compiti:

a) cura, in conformità a quanto previsto dalla legislazione statale vigente in materia, la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e concorre allo sviluppo e al potenziamento, anche su base tecnologica, del sistema informativo di catalogazione partecipata finalizzato all'implementazione del Catalogo nazionale dei beni culturali, svolgendo in tale ambito anche attività didattica e formativa degli operatori del settore;

b) presta la propria collaborazione e consulenza tecnico-scientifica nelle attività di catalogazione promosse e realizzate dalle pubbliche Amministrazioni operanti nel territorio, con particolare riguardo agli Istituti museali e bibliotecari degli Enti locali, nonché dagli Enti ecclesiastici e da altri soggetti pubblici e privati;

Art. 2
(Attribuzioni)

1. L'Istituto svolge attività **conoscitiva e operativa, di indagine e di ricerca, didattica e di consulenza**, provvedendo, in particolare, all'espletamento dei seguenti compiti:

a) curare, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), la catalogazione sistematica del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e concorrere allo sviluppo e al potenziamento, anche su base tecnologica, del sistema informativo di catalogazione partecipata finalizzato all'implementazione del Catalogo nazionale dei beni culturali, svolgendo in tale ambito anche attività didattica e formativa degli operatori del settore;

c) prestare la propria collaborazione e consulenza tecnico-scientifica nelle attività di catalogazione **e restauro** promosse e realizzate dalle pubbliche Amministrazioni operanti nel territorio, con particolare riguardo agli Istituti museali e bibliotecari degli Enti locali, nonché dagli Enti ecclesiastici e da altri soggetti pubblici e privati;

b) promuovere ed effettuare il restauro del medesimo patrimonio, attuando altresì iniziative di ricerca interdisciplinare, finalizzate alla conoscenza e all'approfondimento

c) cura la **programmazione** e **gestione di** attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali, **mediante l'organizzazione di laboratori altamente specializzati per la formazione e l'aggiornamento di figure professionali operanti nel settore;** a tal fine **presso l'Istituto opera** la "Scuola regionale per il restauro", di seguito chiamata **Scuola**, per l'organizzazione di corsi **specialistici**, da attuarsi nell'osservanza della normativa statale vigente in materia di profili di competenza dei restauratori, criteri e livelli di qualità dell'insegnamento e requisiti minimi di accreditamento;

d) effettua, con finalità strettamente scientifiche e con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;

e) esercita le funzioni di competenza della Regione in materia di tutela dei beni librari;

f) **promuove la elaborazione di progetti di rilevante interesse regionale per la valorizzazione del patrimonio culturale e partecipa a iniziative realizzate in collaborazione con enti e organismi di settore operanti in ambito europeo e internazionale, anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti comunitari in materia;**

g) favorisce la **diffusione** della conoscenza e la valorizzazione **dei beni culturali catalogati anche mediante pubblicazioni**, nonché mediante la costruzione, la gestione e l'edizione di banche - dati informatiche specialistiche.

delle metodologie della conservazione;

e) **svolgere** attività didattiche e formative in materia di conservazione e restauro dei beni culturali, **mediante la "Scuola** regionale per il restauro", di seguito chiamata Scuola, operante presso l'Istituto stesso per l'organizzazione di corsi **di specializzazione** da attuarsi nell'osservanza dei profili di competenza e dei criteri e livelli di qualità definiti ai sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 29 del decreto legislativo 42/2004;

d) condurre, con finalità strettamente scientifiche e con l'osservanza delle norme statali vigenti, ricerche archeologiche, anche mediante attività di scavo;

f) esercitare le funzioni di tutela dei beni librari;

g) provvedere alla **raccolta, riproduzione e divulgazione della documentazione scritta, iconografica, cartografica, audiovisiva e multimediale relativa al patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia** anche attraverso la creazione, la gestione e l'edizione di banche - dati informatiche specialistiche.

Art. 3
(Programmazione dell'attività)

1. L'Istituto sviluppa la propria attività sulla base di programmi pluriennali definiti per settori omogenei, avuto riguardo alla catalogazione, al restauro, alla ricerca archeologica ed alle relative iniziative di formazione.

2. I programmi di cui al comma 1 sono elaborati sulla base degli indirizzi formulati Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, che ne verifica altresì la realizzazione, e si attuano per stralci annuali, definiti in corrispondenza con le previsioni del bilancio dell'Istituto.

Art. 4
(Ordinamento)

1. L'Istituto è retto da un Direttore, nominato con le modalità di cui all'articolo 5, al quale compete la responsabilità per la realizzazione dei programmi di attività previsti all'articolo 3, in attuazione degli indirizzi e sotto l'alta vigilanza del Comitato di cui al comma 2.

2. Alla formulazione degli indirizzi generali delle attività di ricerca, catalogazione e restauro è preposto un Comitato di consulenza scientifica, composto da tre esperti, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica e culturale, **nominati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale**, sentito il Direttore regionale per i beni culturali ed il paesaggio.

3. Il controllo della gestione è svolto da un **revisore contabile** nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta

Art. 3
(Ordinamento)

2. Sono organi dell'Istituto:

b) il Direttore, con compiti di organizzazione e gestione dell'attività;

a) il Comitato scientifico, con compiti di **indirizzo e alta vigilanza sui programmi di attività dell'Istituto stesso**, composto da tre membri, scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica e culturale, **nominati dalla Giunta regionale**, sentito il Direttore regionale per i beni culturali e il paesaggio;

c) il Collegio dei revisori.

regionale.

4. Gli incarichi di cui ai commi 2 e 3 sono attribuiti per una durata non inferiore a due anni. Con la deliberazione giuntale di nomina è fissato anche l'ammontare delle indennità spettanti.

5. L'Istituto opera sulla base di un proprio statuto, nel quale sono disciplinate le modalità di funzionamento del Comitato di consulenza scientifica, l'articolazione interna delle strutture e le modalità della loro organizzazione, in coerenza con le aree di attività individuate ai sensi dell'articolo 2, nonché le modalità della gestione finanziaria e patrimoniale.

6. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere.

Art. 5
(Direttore)

1. Il Direttore è individuato tra soggetti in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario in materie afferenti ai settori di competenza dell'Istituto, con elevata professionalità e comprovata esperienza maturata, per almeno un quinquennio, in settori attinenti l'ambito operativo dell'Istituto stesso; all'individuazione si provvede sulla base della valutazione di curricula professionali da parte di una

3. Lo statuto disciplina l'attività e il funzionamento degli organi di cui al comma 2 fissando altresì l'ammontare delle indennità spettanti ai componenti del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori.

Vedi comma 3 DDL 272

1. L'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dal relativo statuto definito in conformità della normativa regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità degli Enti funzionali della Regione e approvato con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente.

4. Con lo Statuto si provvede inoltre alla costituzione, nell'ambito dell'Istituto stesso, della Scuola di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

Art. 4
(Direttore)

1. Il Direttore è nominato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e pace; la nomina avviene previa valutazione di curricula professionali da parte di una commissione di tre membri nominata dalla Giunta medesima. **All'atto della nomina la Giunta regionale individua altresì, tra i dirigenti dell'Amministrazione regionale, il sostituto in caso di assenza e**

commissione di tre membri a tal fine nominata dalla Giunta regionale.

2. Il Direttore è **nominato** con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'istruzione, cultura, sport e pace, **sentito il Comitato di consulenza scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.**

Vedi anche comma 1 DDL 16

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque.

4. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate in conformità di quanto previsto dalla disciplina vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Istituto a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

impedimento.

2. Il Direttore è scelto tra soggetti in possesso della laurea specialistica o del diploma di laurea previsto dal previgente ordinamento universitario in materie afferenti ai settori di competenza dell'Istituto, con elevata professionalità e comprovata esperienza maturata, per almeno un quinquennio, in settori attinenti l'ambito operativo dell'Istituto.

3. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato di durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque; **trova applicazione, per il personale regionale non appartenente alla categoria dirigenziale, il limite temporale di cui all'articolo 26, comma 4, del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni e integrazioni.**

4. La Giunta regionale definisce i contenuti del contratto, ivi compresa la determinazione degli emolumenti, secondo quanto previsto dalla disciplina normativa e contrattuale vigente per i dirigenti regionali con incarico di direttore di Servizio.

5. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Istituto a dipendenti regionali determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto la durata dell'incarico; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il conferimento dell'incarico a soggetti provenienti da altre pubbliche amministrazioni è subordinato al loro collocamento in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

Art. 6
(Risorse umane)

1. L'Istituto si avvale, per lo svolgimento della propria attività, di personale appartenente al ruolo unico regionale **e di esperti con competenze professionali specialistiche per l'attuazione di specifici progetti di ricerca scientifica e formazione previsti dai programmi di cui all'articolo 3.**

2. Con deliberazione della Giunta regionale si provvede alla definizione della dotazione organica dell'Istituto, suddivisa per categorie e profili professionali **in corrispondenza dei compiti e dell'articolazione interna delle strutture definita dallo statuto ai sensi dell'articolo 4, comma 5, nel numero massimo di venti unità.**

3. **Gli incarichi di consulenza** per i progetti specifici indicati al comma 1 sono affidati mediante contratti stipulati dal Direttore dell'Istituto **in numero non superiore a quindici**; i relativi oneri fanno carico al bilancio dell'Istituto.

Art. 7
(Risorse finanziarie e patrimoniali)

1. Per lo svolgimento della propria attività l'Istituto si avvale di finanziamenti previsti annualmente a carico del bilancio regionale, **di risorse assegnate da altri soggetti pubblici e privati e di proventi derivanti dalla vendita di pubblicazioni da esso edite, nonché dalla prestazione a terzi di servizi di natura tecnico scientifica nelle materie di competenza.**

2. L'Amministrazione regionale provvede inoltre a mettere a disposizione dell'Istituto i beni immobili e gli **arredi** necessari per il suo funzionamento, nonché i servizi del sistema informativo

Art. 5
(Organizzazione e risorse umane, finanziarie e patrimoniali)

2. Il personale dell'Istituto appartiene al ruolo unico regionale.

1. L'Amministrazione regionale definisce l'assetto organizzativo dell'Istituto nonché la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali.

3. Qualora la realizzazione di **particolari attività** implichi la necessità, **per periodi di tempo limitato**, di reperire risorse professionali specifiche, l'Istituto può ricorrere, con oneri a carico del proprio bilancio, **a consulenze professionali, a collaborazioni esterne ovvero a forme di lavoro flessibile.**

4. L'Amministrazione regionale sostiene gli oneri per lo svolgimento dell'attività ordinaria dell'Istituto mediante finanziamenti previsti annualmente a carico del bilancio regionale.

5. L'Amministrazione regionale provvede inoltre a mettere a disposizione dell'Istituto i beni immobili e **mobili** necessari per il suo funzionamento nonché i servizi del sistema informativo

regionale.

3. L'Istituto è dotato di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale, nonché all'acquisizione delle attrezzature tecniche e dei materiali necessari al suo svolgimento.

4. Per la gestione economico - patrimoniale si applicano le norme vigenti in materia di contabilità degli enti e organismi funzionali della Regione.

**Art. 8
(Vigilanza)**

1. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'Istituto in conformità dell'articolo 67 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421).

**Art. 9
(Norme transitorie)**

1. L'Istituto subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti svolti dall'Amministrazione regionale per mezzo del Centro regionale di catalogazione e restauro beni culturali, nonché nella

regionale.

Vedi articolo 3, comma 1, DDL 272

**Art. 6
(Controllo)**

1. Sono soggetti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:

a) **il bilancio di previsione annuale e pluriennale, accompagnato dal relativo programma di attività scientifica e didattico-formativa, e il conto consuntivo;**

b) **il regolamento concernente il funzionamento e le prestazioni esterne, nonché il regolamento sul funzionamento della Scuola.**

2. Le disposizioni statutarie definiscono le modalità di esercizio delle funzioni di controllo di cui al comma 1.

**Art. 7
(Norme transitorie)**

1. L'Istituto subentra nell'esercizio delle funzioni e dei compiti svolti dall'Amministrazione regionale per mezzo del Centro regionale di catalogazione e restauro beni culturali, nonché nella

titolarità dei relativi rapporti giuridici.

2. In sede di prima attivazione la dotazione di personale dell'Istituto è **costituita** dal personale regionale in servizio presso il Centro regionale di catalogazione e restauro beni culturali.

3. Nelle more della nomina degli organi di cui all'articolo 4, le funzioni ad essi attribuite sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 10
(Norme finanziarie)

1. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 7, comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 11.4.1.1192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.

Art. 11
(Abrogazioni)

1. Con effetto dalla data di approvazione dello statuto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

b) articolo 13 della legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale);

c) legge regionale 17 luglio 1974, n. 30 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, concernente << Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario >>, così

titolarità dei relativi rapporti giuridici.

2. In sede di prima attivazione dell'Istituto è **assegnato** al medesimo il personale regionale in servizio presso il Centro regionale di catalogazione e restauro beni culturali.

3. Nelle more della nomina degli organi di cui all'articolo 3, comma 2, le funzioni ad essi attribuite sono esercitate dall'Amministrazione regionale.

Art. 8
(Abrogazioni)

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di approvazione dello statuto.

1. E' abrogata, in particolare, la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario) **e successive modifiche e integrazioni.**

come modificata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49);

d) legge regionale 25 novembre 1975, n. 72 (Proroga, con modifiche, della legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalla legge regionale 20 agosto 1973, n. 49 e dalla legge regionale 17 luglio 1974, n. 30, concernente la catalogazione del patrimonio culturale ed ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

e) legge regionale 16 agosto 1976, n. 43 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 21 luglio 1971, n. 27, modificata ed integrata dalle leggi regionali 20 agosto 1973, n. 49, 17 luglio 1974, n. 30 e 25 novembre 1975, n. 72, concernente la catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli - Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

f) articoli da 18 a 23, 31 e 32 della legge regionale n. 57 del 1° settembre 1979, n. 57 (Interventi regionali in materia di beni ambientali e culturali);

g) articoli da 8 a 12 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 (Modifiche, integrazioni e rifinanziamenti di leggi regionali operanti nel settore dei beni ambientali e culturali. Interventi per l'acquisizione e il restauro di immobili di notevole valore artistico, storico o culturale);

h) articoli 2 e 14 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52 (Ulteriori norme in materia di conservazione e valorizzazione di beni culturali);

i) articoli da 13 a 17 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30 (Modifiche e integrazioni di leggi regionali operanti nel settore dei beni culturali. Nuovi interventi a favore dell'edilizia bibliotecaria e museale);

j) articolo 10 della legge regionale 14

febbraio 1995, n. 10 (Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi).



Decreto n° 1473/CULT

Approvazione del Programma attuativo delle iniziative del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali per l'anno 2008 e prenotazione della relativa spesa

Il Direttore centrale

vista la legge regionale 21 luglio 1971, n. 27 (Catalogazione del patrimonio culturale e ambientale del Friuli-Venezia Giulia e istituzione del relativo inventario);

visto il regolamento recante norme relative alle spese di funzionamento e gestione del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, emanato con D.P.Reg. 23 maggio 2003 n. 0150/Pres.;

visto il Programma operativo di gestione 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, il quale stabilisce che le spese per il funzionamento e l'attività istituzionale del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, in breve "il Centro" - per le quali sono stanziati le risorse di cui al capitolo di spesa 5243, pari alla somma di euro 823.000,00 - siano definite in sede tecnica nel rispetto del citato regolamento e sulla base di indirizzi di programmazione fissati dalla Giunta regionale;

preso atto degli indirizzi espressi al riguardo dalla Giunta regionale, che ha previsto - come da processo verbale n. 1012 del 29 maggio 2008 - che l'attività del Centro prosegua, in una linea di continuità, lungo le direttrici tracciate nella fase più recente della sua storia, sviluppandosi secondo l'articolazione interna ormai consolidata dei settori della catalogazione partecipata, nell'ambito del SIRPAC e dei suoi sottoinsiemi, del restauro e della relativa Scuola specialistica, nonché dell'attuazione dei progetti di ricerca archeologica definiti in collaborazione con le Istituzioni universitarie e scientifiche della regione, anche nel quadro dei programmi europei;

visto il documento elaborato dal Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, che illustra le iniziative già avviate ed il programma delle attività di cui è previsto lo svolgimento presso il Centro nell'anno in corso, con la corrispondente proposta di articolazione delle risorse;

dato atto che i contenuti del documento stesso risultano conformi agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale;

richiamati i propri decreti n. 153/CULT del 31 gennaio 2008 e n. 1114/CULT del 12 maggio 2008, con cui è già stata prenotata, a valere sul capitolo 5243, la complessiva somma di euro 120.000,00, per far fronte a spese urgenti relative al funzionamento e alla gestione del Centro;

atteso che pertanto le risorse attualmente disponibili a valere sul citato capitolo ammontano a euro 703.000,00;

decreta

1. E' approvato il «Programma attuativo delle iniziative del Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali per l'anno 2008» nel testo allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

2. Il Direttore del Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, o suo delegato, provvederà a dare attuazione al citato Programma.
3. Per far fronte alle spese relative al Programma medesimo è prenotata l'ulteriore spesa di euro 703.000,00 a carico del capitolo 5243 del Programma operativo di gestione 2008, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3301 del 28 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Trieste, 10 giugno 2008

dott. Giuliano Abate
FIRMATO ABATE

Allegato al decreto n. 1473/CULT del 10 giugno 2008

PROGRAMMA ATTUATIVO DELLE INIZIATIVE DEL CENTRO
REGIONALE DI CATALOGAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI

Anno 2008

1. IL QUADRO ISTITUZIONALE

A seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici), l'attività del Centro regionale di catalogazione e restauro (di seguito «il Centro») può conoscere una nuova dimensione: la nuova norma apre infatti alla possibilità di costituire l'*Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia* anche con la partecipazione della componente statale e prevede la possibilità di istituire la *Scuola regionale per il restauro coerentemente* con le previsioni del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

L'attività sinora svolta dal Centro potrà in futuro essere svolta nell'ambito della collaborazione istituzionale con gli organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, continuando quella attività di catalogazione, salvaguardia e valorizzazione che, già svolta in attuazione della legge regionale 27/1971 ha contribuito a creare un nuovo modo di concepire i beni culturali, intesi come una risorsa per il nostro Paese.

In altri termini, la nuova cultura della valorizzazione dei beni culturali tende a moltiplicare, attraverso la conoscenza, i livelli dei servizi da offrire alla comunità per innescare la promozione del patrimonio culturale.

A tale obiettivo il Centro ha già orientato la sua azione, fornendo, in collaborazione con enti locali, istituti di ricerca, di formazione e istituzioni culturali ed avvalendosi – oltre che del personale regionale, anche di esperti e specialisti selezionati tramite bandi e concorsi pubblici:

- a) servizi che rendono pubblico il catalogo,
- b) servizi che rendono efficace la conservazione dei beni culturali;
- c) servizi alla formazione;
- d) servizi quale organo tecnico scientifico nella salvaguardia del patrimonio storico-artistico;
- e) servizi al turismo culturale.

2. LA CATALOGAZIONE: IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE –SIRPAC

Nel novembre del 2005 è stato stipulato un apposito accordo con l'ICCD, la Direzione regionale per i beni culturali e le Soprintendenze per la costituzione del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia - Sirpac. Grazie a tale accordo ed in conformità con quanto previsto dal decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 34, la banca dati viene costantemente implementata con nuove schede o con il riversamento di schede già realizzate nel corso di precedenti iniziative, utilizzando le modalità della catalogazione partecipata con risultati visibili sul sito www.sirpac-fvg.org, il tutto attraverso collaborazioni e progetti già avviati e da avviare con i seguenti Enti, Istituti ed Associazioni:

- Soprintendenze;
- Università della Regione;
- Amministrazioni provinciali e comunali, Comunità montane;
- Diocesi della Regione;
- Associazioni;
- Istituti di ricerca.

Appare ora indispensabile acquisire, d'intesa con il SIR, nuove attrezzature per la gestione e la salvaguardia della grande quantità di dati già immessi nel sistema anche a seguito dell'archiviazione ad alta risoluzione del materiale iconografico e in previsione dell'incremento tramite l'attività di catalogazione partecipata. Le occasioni di divulgazione richiedono inoltre il rinnovo della strumentazione per la presentazione al pubblico del sistema (video proiettore, portatili) e di registratori digitali per le testimonianze orali da allegare alle schede.

2.1. La catalogazione dei beni ecclesiastici

In base alla convenzione siglata in data 27 novembre 2007, attuativa della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 6, comma 23, la Regione concede contributi alla Diocesi di Udine, Concordia-Pordenone, Vittorio Veneto per la catalogazione dei beni ecclesiastici ricadenti nelle aree di rispettiva competenza, nonché per l'acquisizione ed il trattamento dei relativi dati al Sirpac. Nell'anno 2008 è prevista la stipula di analoga convenzione con le altre Diocesi della regione.

Il catalogo dei suddetti beni sarà pertanto incrementato in modo significativo il catalogo dei beni e il Sirpac diverrà anche per i beni ecclesiastici schedati dalla CEI il punto di riferimento unitario in ambito regionale per la documentazione del patrimonio culturale, come già avviene con la Direzione regionale e le Soprintendenze, gli Enti locali, le Università regionali e tutti gli altri enti impegnati nel settore.

Tali azioni avranno come conseguenza l'allineamento delle due banche dati (Sirpac e CEI), l'assegnazione di un unico numero di catalogo generale conforme a quanto richiesto e concordato dal Ministero, la creazione di un sotto sistema (Sirbe) e nuove modalità di accesso per gli utenti di questi beni.

In conseguenza di tali azioni la banca dati inerente ai beni ecclesiastici dovrà essere totalmente revisionata e armonizzata.

La quantità e qualità delle schede, la verifica comparata sulle due banche dati e l'allineamento finale comporterà per il Centro un piano di lavoro specifico nel quale si

dovranno prevedere i costi in termini di supporti informatici e forza lavoro. Si prevede una fase preparatoria ed il piano si svilupperà in parte nell'anno 2008 e in gran parte nel 2009.

2.2. Il Sistema informativo regionale museale e delle collezioni - SIRM

Proseguirà la collaborazione con i Musei che hanno aderito al SIRM secondo progetti concordati e con le modalità della catalogazione partecipata in rete. L'attività si prefigge la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio sia storico artistico sia etnoantropologico assicurando il costante tutoraggio e la formazione di nuovi catalogatori, anche con il supporto del programma e-learning, appositamente realizzato per le schede OA (Opere d'arte) e F (Fotografie).

Verranno predisposte nuove pagine web di presentazione dedicate ai musei e alle raccolte consultabili nel sito www.sirm-fvg.org. A corredo delle schede verrà allegata la documentazione fotografica digitale secondo i parametri stabiliti.

Si porterà a completamento, attraverso la collaborazione tra i due Servizi regionali interessati (Provveditorato e servizi generali /Conservazione del patrimonio culturale e gestione Centro di catalogazione e restauro) la catalogazione della collezione d'arte della Regione FVG. E' prevista la compilazione di oltre mille nuove schede e un progressivo aggiornamento dei dati già confluiti nel Sistema a seguito di precedenti attività catalografiche. Il trasferimento di numerose Direzioni e servizi in nuove sedi richiede infatti un generale lavoro di revisione da effettuare d'intesa con il Servizio del Consegnatario regionale.

Nel corso dell'anno si attueranno progetti riguardanti opere conservate presso alcune istituzioni museali e si provvederà ad estendere l'attività di sistema alle Università, agli Enti Locali, alle reti museali del territorio.

Sono previsti progetti di catalogazione partecipata con il Museo civico d'arte di Pordenone, il Museo del Territorio di San Daniele, e con i Musei Provinciali di Gorizia, il Museo Petrarcesco Piccolomineo di Trieste, con il CID di Torviscosa, il futuro Museo europeo del Mosaico di Spilimbergo; sono già in corso attività con la Pinacoteca comunale di Palazzo Frisacco di Tolmezzo e la Galleria Civica d'Arte di Zoppola.

Nel settore dei musei etnografici si proseguirà la catalogazione in modalità partecipata del Museo delle coltellerie di Maniago, riallestito al momento solo in alcune sezioni e di cui sono stati catalogati già 800 manufatti. A tal fine si è concordato con il Comune di continuare la catalogazione dei manufatti che verranno esposti nelle sezioni di prossimo allestimento. Si manterranno i contatti con il costituendo Museo del patrimonio industriale di Manzano per il quale si continuerà a svolgere anche l'attività di consulenza catalografica.

E' in fase di ultimazione la prima fase della catalogazione di un nucleo di manufatti del Museo della Centrale di Malnisio di Montereale Valcellina con la nuova scheda PST (Patrimonio scientifico e tecnologico). Si procederà quindi a una fase successiva che prenderà in considerazione altri materiali museali all'interno di un ampio progetto redatto su richiesta del Comune. Si continuerà la catalogazione di un'antica bottega di falegname nel Comune di Sutrio.

Su proposta della Fondazione CRUP il Sistema Informativo verrà incrementato di immagini e dati relativi alla collezione d'arte di proprietà della Fondazione stessa. Per il loro pregio gran parte dei beni sono conservati anche presso istituzioni museali e rappresentano

capolavori di fondamentale importanza per la storia dell'arte regionale. Il Centro assicurerà il tutoraggio degli specialisti incaricati dalla Fondazione: l'immissione dei dati avverrà gratuitamente e secondo le modalità e i criteri adottati in SIRM.

2.2.1. Progetti per rassegne espositive

Grazie ai dati acquisiti con precedenti campagne di catalogazione si è accolta la richiesta di collaborazione della Soprintendenza ai Beni storico artistici per il riallestimento del Museo Renato Raffaelli di Gemona del Friuli.

E' in corso un progetto speciale di catalogazione partecipata con l'Università di Trieste in occasione dell'esposizione del patrimonio artistico dell'ateneo nell'ambito delle attività dello smaTs (Sistema museale d'ateneo di Trieste).

2.3. Il Sistema informativo territoriale beni culturali - SITBEC

Nell'ambito del SITBEC si prevede di incrementare il sistema con i precedenti progetti che prevedevano la georeferenziazione del patrimonio culturale. Nel sito www.sitbec-fvg.org è ora possibile consultare un web GIS in cui sono presenti beni presenti in SIRPAC. Per l'anno in corso si prevede di condividere questo strumento di lavoro con altre Direzioni regionali ed enti impegnati a vario titolo a rappresentare dal punto di vista cartografico il patrimonio culturale e ambientale regionale.

Saranno visualizzati i risultati del censimento relativo ai Locali Storici della Regione (LR. 29/2005, articoli 87-90), censimento realizzato in collaborazione con la Direzione centrale attività produttive.

2.4. Il Sistema informativo regionale fotografie e stampe - SIRFOST

Nel corso del 2008 si svilupperà ulteriormente l'attività di sistema per la catalogazione, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio fotografico e grafico. Un incremento notevole di schede avverrà con le attività del progetto AMMER – Archivio Multimediale della Memoria dell'Emigrazione Regionale, realizzate tramite il CRAF di Spilimbergo. Si assicurerà il tutoraggio per la catalogazione del progetto pluriennale Carnia Immagini promosso dalla Comunità Montana della Carnia; proseguirà, d'intesa con il Comune, il progetto sui fondi fotografici di San Daniele; la catalogazione dell'archivio fotografico dell'Università degli Studi di Udine e della Fototeca del Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali e l'aggiornamento delle schede relative ai Musei Civici di Udine.

Per la molteplicità delle iniziative e la grande quantità di dati alfanumerici e iconografici che confluiscono nel Sistema www.sirfost.fvg.org, si potranno valutare nuove forme di gestione dello stesso.

2.5. Il Sistema informativo regionale per la documentazione - SIRDOC

Si completerà l'inserimento dei dati relativi ai processi dell'Inquisizione conservati presso il Palazzo Arcivescovile di Udine tramite la collaborazione con gli specialisti coordinati dal prof. Andrea Del Col dell'Università di Trieste. Si valuterà un'eventuale collaborazione con la Società Filologica Friulana per la redazione di schede di censimento degli archivi storici del

FVG. Si esaminerà la possibilità di inserire nel Sistema i dati forniti dall'Associazione "Progetto Patriarcato di Aquileia" con sede a Cividale.

2.6. L'Archivio multimediale della memoria dell'emigrazione regionale - AMMER

Proseguirà la collaborazione con il SILCE nell'attività di catalogazione dei materiali relativi ad AMMER - Archivio Multimediale della Memoria dell'Emigrazione Regionale (www.ammer-fvg.org) che si è arricchito dei dati (schede F, EMI, BDI) riguardanti altri cinque paesi: Germania e Austria, Svizzera, Stati Uniti d'America e Venezuela con i relativi testi introduttivi. Nel corso dell'anno seguirà, in collaborazione con l'Università di Udine (Dipartimento Economia, Società e Territorio) e attraverso il CRAF di Spilimbergo il programma di attività che prevede l'ampliamento dell'archivio a Sudafrica, Brasile, Nord Europa e Est Europa con un numero di schede ed interviste pari a quelle realizzate negli Stati precedentemente citati e un congruo numero dedicato alla documentazione fotografica conservata in regione.

Oltre all'incremento dei dati, verrà elaborato il materiale già edito; attraverso nuove modalità di ricerca si renderà il sito leggibile e fruibile agevolmente anche al pubblico non specialista; si incrementeranno inoltre le possibilità di lettura evidenziando anche aspetti linguistici, religiosi, sociali dell'emigrazione. A questo scopo saranno realizzate una serie di schede biografiche di emigranti in relazione con i dati presenti in AMMER e inseriti i documenti di varia tipologia (filmati, articoli, testi letterari, epistolari). La scelta dei profili biografici avverrà attraverso lo spoglio della pubblicistica locale e internazionale anche in collaborazione con enti e associazioni di corregionali all'estero.

Nel contempo proseguirà, anche con l'apporto di soggetti diversi, l'attività di divulgazione dei materiali attraverso mostre, iniziative didattiche, conferenze e altre modalità di presentazione al pubblico. Sono in programma in regione e nei paesi di espatrio una serie di esposizioni sull'emigrazione in Argentina, Stati Uniti e Australia con materiali fotografici digitali archiviati dal Centro.

2.7. I progetti per nuove tipologie di beni

2.7.1. Sperimentazione delle nuove schede

Il Centro ha provveduto ad ampliare il tracciato della scheda Audiovisivi (AV) per l'inserimento nell'ambito del sistema informativo delle diverse tipologie di materiali che saranno catalogati grazie alla collaborazione con le Mediateche regionali operative sul territorio (LR. 021/06, art. 7). E' prevista una fase di sperimentazione delle nuove schede che saranno visualizzate e ricercate anche tramite il nuovo sottoinsieme denominato SIRAV. Al fine di agevolare la conoscenza del tracciato informatico e le modalità di catalogazione, saranno organizzate in collaborazione con le Mediateche, delle giornate di approfondimento per operatori.

2.7.2. Collaborazione con le direzioni centrali

Si continuerà la sperimentazione della scheda Patrimonio Scientifico e Tecnologico (PST) e Locali Storici (LOS) con l'implementazione dei dati del censimento dei Locali Storici della Regione in sinergia con la Direzione centrale delle attività produttive (l.r. 29/2005, articoli 87-90). Al fine di integrare e completare la catalogazione dei Locali Storici sarà avviata una campagna di catalogazione dei materiali conservati negli stessi (schede OA, BDM, BDI, PST).

2.7.3. Collaborazioni per la promozione dell'arte contemporanea

Si continuerà la catalogazione, utilizzando il tracciato varato dall'ICCD, di opere d'arte contemporanea tra cui i disegni acquisiti dalla Galleria Comunale d'Arte Contemporanea di Monfalcone, le sculture realizzate al Simposio ligneo promosso dal Comune di Manzano, le installazioni dell'Associazione culturale Colonos di Villacaccia di Lestizza. A questo proposito è stato redatto un testo per il volume trilingue in corso di pubblicazione. E' inoltre prevista la sperimentazione della scheda OAC per nuove forme espressive come l'arte digitale attraverso lo scambio di esperienze nell'ambito del progetto *Informatica e Sistemi multimediali* dell'Area Science Park di Trieste.

2.7.4. Collaborazioni per progetti tematici

Si fornirà collaborazione e tutoraggio per il progetto "Campanili e campane del Friuli Venezia Giulia" promosso dall'Associazione "Scampanotadors Furlans" di Zuglio. Con finanziamenti propri (L.R. 2/ 2006, art. 7, cc. 45-47) l'Associazione provvederà alla prima fase della campagna catalogografica georeferenziata relativa alle strutture campanarie dell'Arcidiocesi di Udine; metterà quindi in relazione le schede con allegati sonori (suono delle campane) fruibili dagli utenti in rete e in particolare dagli emigranti sparsi nel mondo. Sono in corso contatti con l'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine per un progetto duplice di catalogazione che prenderà in considerazione i pannelli decorativi esposti nel reparto di Oncologia, realizzati dall'Istituto d'arte di Udine, e il fondo fotografico donato all'Azienda stessa dalla famiglia Savorgnan di Brazzà. Di notevole pregio, quest'ultima raccolta è stata oggetto di una tesi di laurea: la catalogazione in rete sarà la prosecuzione dello studio condotto all'Università di Udine. E' previsto un ampliamento del progetto sulle opere d'arte presenti in strutture ospedaliere quali la cappella dell'ex Ospedale psichiatrico di Udine e le sculture dell'ex OPP nel Parco di San Giovanni a Trieste.

Il Centro collaborerà, mettendo a disposizione i dati già acquisiti, alla realizzazione del progetto "Parchi e giardini" promosso dal Rotary Club Codroipo-Villa Manin, membro di "Rotary per la Regione", che intende avviare un censimento sistematico degli stessi su tutto il territorio regionale coinvolgendo anche altri sodalizi.

Il Centro assieme al Comune di Gorizia procederà alla catalogazione della raccolta di dipinti donata alla città da Dora Bassi: un'iniziativa alla memoria della pittrice recentemente scomparsa.

Un progetto pilota interesserà i beni naturalistici che verranno schedati attraverso il nuovo tracciato informatico BNZ.

2.7.5. Beni Demoetnoantropologici Materiali e Immateriali

Si darà avvio all'utilizzo sistematico della scheda beni demoetnoantropologici immateriali (BDI), anche in relazione all'avvio del progetto Antichi mestieri. Si darà contestualmente avvio alla predisposizione sistematica di un thesaurus relativo alla catalogazione dei beni demoantropologici materiali e immateriali che garantisca l'uniformità della catalogazione partecipata.

2.8. Le iniziative di divulgazione

2.8.1. Convegni, giornate di studio, incontri

Per divulgare i risultati del Sistema Informativo Regionale del Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia e dei relativi sottoinsiemi si organizzeranno nel corso dell'anno occasioni di incontro alle quali parteciperanno coloro che hanno aderito al sistema, operatori ed esperti dei vari settori.

Nel mese di gennaio è stata organizzata la *Giornata Regionale dei Musei. Prospettive per lo sviluppo del Sistema Museale nel Friuli Venezia Giulia* tenutasi a Villa Manin di Passariano; in marzo la giornata di studio sulle tecniche di conservazione dei materiali fotografici all'interno del ciclo di approfondimenti "Oggetto Fotografia" promosso assieme al CRAF di Spilimbergo e nell'ambito delle attività di SIRFOST; in aprile le attività catalografiche sono state illustrate presso lo stand allestito al Salone del restauro e della Conservazione dei beni culturali ed ambientali svoltosi a Ferrara. E' previsto un ciclo di incontri "Conosciamo i materiali tessili" finalizzati alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio conservato in alcune importanti istituzioni.

2.8.2. Attività didattiche

Il Centro continuerà a svolgere attività di divulgazione nei confronti del mondo scolastico regionale. In collaborazione con il network di scuole che fa capo al progetto di rete "Ragazzi del fiume" gli insegnanti elaborano, attraverso la consultazione del SIRPAC, progetti di ricerca sul territorio che poi sviluppano tramite lo scambio di informazioni via web. Tale attività avviene in accordo con la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale: a conclusione dell'anno scolastico si tiene la manifestazione collettiva con la partecipazione di scuole ed enti.

Proseguono gli incontri didattici con le Scuole superiori: si sono già tenuti all'Istituto d'arte G. Sello di Udine e all'Istituto d'arte "M. Fabiani" di Gorizia. L'attività concordata prevede la consultazione delle schede OAC (Arte contemporanea) già in rete e un percorso per la compilazione di nuove schede, redatte e validate d'intesa con gli insegnanti dei corsi di catalogazione.

3. IL RESTAURO

Proseguendo nel solco della tradizione che vede il Centro impegnato nell'organizzazione di corsi e attività di conservazione e restauro sin dal 1977, nel 2006, grazie ad un riallestimento completo degli ambienti che ha permesso non solo l'adeguamento impiantistico e la ristrutturazione dei laboratori, ma anche l'aggiornamento completo delle dotazioni strumentali e degli ambiti annessi e collegati all'attività didattica, di ricerca e di restauro, è stato avviato il VI Ciclo di studi quinquennale per *Restauratore di beni culturali con specializzazione in beni librari, documentari ed opere d'arte su carta*. Il tema costituisce una novità assoluta nell'esperienza sin ora svolta dalla Scuola regionale di Restauro.

Si è inoltre provveduto a dare un nuovo assetto didattico e organizzativo al Corso licenziando, con decreto del Presidente della Regione n. 0300/Pres del 6 ottobre 2006, un Regolamento che prevede la costituzione di una Commissione interna e di un Comitato di consulenza scientifica. Il primo organo, costituito da tre docenti del corso, coadiuva il Direttore della Scuola nella valutazione degli alunni; il secondo organo, composto dal Direttore dell'Istituto Centrale di Patologia del Libro, dal Vice Direttore dei corsi di restauro dell'Istituto Centrale per il Restauro, dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Udine, dal Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Trieste e da due esperti nel settore della conservazione e del restauro dei beni librari, documentari e opere d'arte su carta, ha il compito di coadiuvare il Direttore nella programmazione ed organizzazione dei corsi di restauro.

3.1. I laboratori

Si proseguirà nel completamento dell'allestimento dei laboratori di restauro con la realizzazione di piccole opere e acquisti di attrezzature rimaste escluse dagli appalti del 2007. Tra queste si segnalano, in particolare, l'acquisto dei materiali necessari al miglior svolgimento del corso quinquennale per restauratori di beni librari, documentari e opere d'arte su carta.

Si assicurerà, inoltre, la manutenzione e la gestione ordinaria dei laboratori e delle aule didattiche, assieme all'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi e del Piano di emergenza e di evacuazione dei laboratori (Legge 626/1994).

3.2. L'attività formativa

Nel 2008 è proseguito il II anno di attività del VI Corso di restauro che si protrarrà sino al mese di giugno.

Le attività di tirocinio si svolgeranno presso istituzioni culturali della regione Friuli Venezia Giulia con cui sono state siglate specifiche convenzioni:

- Archivio di Stato di Udine, Udine
- Archivio Diocesano di Concordia-Pordenone, Pordenone
- Archivio Storico Provinciale, Gorizia
- Biblioteca Civica "A. Hortis", Trieste
- Biblioteca Civica "V. Joppi", Udine
- Biblioteca del Seminario Teologico Centrale, Gorizia
- Biblioteca dell' Abbazia di S. Gallo, Moggio Udinese
- Biblioteca Statale isontina, Gorizia

I tirocini del secondo anno formativo si svolgono presso la Biblioteca Civica "V. Joppi" di Udine, la Biblioteca del Seminario Teologico Centrale di Gorizia, la Biblioteca Civica "A. Hortis" di Trieste.

Nel mese di ottobre prenderà avvio il III anno del Corso quinquennale per il quale è in fase di elaborazione il piano didattico che, dando seguito a quello del II anno, approfondirà le conoscenze e le abilità degli allievi tramite lezioni teoriche, pratiche e attività di laboratorio.

3.3. Collaborazioni e ricerche

3.3.1 "QManiago".

Proseguirà la collaborazione con la Società Montagna Leader, titolare e gestore del "QManiago", consorzio dei coltellinai di Maniago. La collaborazione prevede attività promozionali e la fornitura, da parte di "QManiago", di utensili appositamente progettati per le necessità della Scuola di restauro.

3.3.2. Programma di ricerca 2008-2009 in collaborazione con il Dipartimento di scienze chimiche dell'Università di Trieste.

Sulla base dei rapporti di collaborazione già instaurati tra il Dipartimento di Scienze Chimiche dell'Università di Trieste e la Scuola regionale di restauro, nel prossimo biennio saranno svolti i seguenti progetti di ricerca:

- Progetto (ST)2 "Stripping Stripes": "La Sverniciatura chimica: proposte innovative per il restauro dei beni culturali". Le fasi già avviate sono:
 - a) Contributo al Congresso della Divisione di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali della Società Chimica Italiana - Muggia (Ts); 16-20 giugno 2008.
 - b) Tesi Specialistica Sperimentale in Chimica dal titolo: "Proposte innovative per la sverniciatura chimica di beni culturali" (prevista per marzo 2009).
 - c) Attività di studio per la registrazione di un brevetto per un sistema di sverniciatura con solventi non tossici ed applicazioni con metodo "Film-Stripping", finanziato dal Consorzio per l'AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (giugno-novembre 2008); esperimenti e misure presso i laboratori della Scuola regionale di restauro.
- Progetto IBM "Inquinamento, Biblioteche e Musei": monitoraggio di parametri fisici e chimici con l'impiego di moderne metodologie analitiche strumentali in biblioteche ed ambienti museali. Le fasi già avviate sono:
 - a) Tesi di laurea in Chimica: "Misura di inquinanti con campionatori passivi in ambienti museali" (maggio 2008)
 - b) Tesi Triennale Sperimentale in Chimica: "Inquinamento atmosferico e beni culturali: proposte per il monitoraggio di alcuni musei e biblioteche del Friuli Venezia Giulia" (sett. 2008).
- Progetto PHP (pH of Paper): Proposte innovative per la valutazione del pH della carta. La fase già avviata concerne la Tesi di Laurea Triennale Sperimentale in Chimica: "Il problema della determinazione del pH dei materiali cartacei nell'ambito del restauro dei beni librari, documentari e archivistici".

3.4. Progetti internazionali

3.4.1. Progetto "Salvaguardia delle biblioteche del deserto" in Mauritania.

A seguito della missione svoltasi in Mauritania nel 2006 e alla stipula del Processo verbale con le autorità locali, è stato presentato e approvato con la sottoscrizione dell'apposita convenzione da parte del competente Ministero degli Affari Esteri il progetto esecutivo sulla salvaguardia delle biblioteche del deserto.

Si ricorda che, a tale riguardo, è stato inoltre stipulato anche un apposito protocollo d'intesa con l'ICPL (Istituto Centrale Patologia del Libro). Il 18 marzo 2008 a Nouakchott, nella sede del Museo nazionale, è stato ufficialmente inaugurato il progetto alla presenza delle massime autorità del paese ed è stata contestualmente avviata la prima fase di formazione in Mauritania. Nel periodo luglio-settembre 2008, i dodici allievi mauritani selezionati frequenteranno un corso intensivo di formazione presso i laboratori del Centro, corso che si gioverà del patrocinio concesso dal Comune di Codroipo. Nei successivi mesi del 2008 è prevista un'ulteriore fase di formazione in Mauritania secondo il progetto approvato.

3.4.2. Progetto "MoLaM" (Monuments Landscape Monitoring).

A fine gennaio 2008 la Scuola regionale di restauro ha presentato insieme ad altri 8 partners europei (Austria, Slovenia, Svizzera, Francia, Italia) una proposta di progetto di ricerca nell'ambito del programma Europeo "Alpine Space Project – 2007-2013" dal titolo "MoLaM - Monuments Landscape Monitoring (Monitoraggio Territoriale dei monumenti)" per un finanziamento complessivo richiesto di 2.500.000 euro ed una durata di 5 anni. Il coordinamento è stato curato dalla Regione Autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato Istruzione e cultura - Direzione ricerca e progetti cofinanziati.

La parte di progetto riguardante la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia prevede un monitoraggio di parametri fisici e chimici con l'impiego di moderne metodologie analitiche strumentali al fine della caratterizzazione di due palazzi storici della città di Udine (Palazzo Arcivescovile (XVI sec.), sede del Museo Diocesano e delle Gallerie del Tiepolo, e Palazzo Bartolini (XVII sec.), sede della Biblioteca Civica Joppi), della valutazione del loro deterioramento e della programmazione dei possibili interventi conservativi. L'attività sperimentale e di analisi si avvaleva della stretta collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste (Dipartimento di Scienze Chimiche).

3.4.3. Progetto "BernsteinPlus" (The memory of Papers).

Il Centro di catalogazione e restauro è stato invitato a partecipare al progetto europeo "BernsteinPlus" (The memory of Papers) nell'ambito del programma "eContentPlus". Si tratta di un'iniziativa che mira a realizzare un catalogo informatizzato delle filigrane della carta e si propone di integrare e coordinare i singoli repertori a stampa in una banca dati on-line consultabile da storici, archivisti, bibliotecari e restauratori.

La Scuola regionale di restauro ha quindi presentato una propria proposta coordinata con quelle presentate dagli altri partner (Austrian Academy of Sciences, Austria; University of Technology, Graz, Austria; Statens Museum for Kunst, Copenhagen, Denmark; Laboratory for Occidental Medieval Studies in Paris, France; Archives of the State of Baden-Württemberg, Germany; General Archives of the Greek State, Athens, Greece; Dutch University Institute for Art History, Florence, Italy; Istituto centrale della patologia del libro, Rome, Italy; Delft University of Technology, Netherlands; Koninklijke Bibliotheek,

Netherlands; Instituto del Patrimonio Historico, Madrid, Spain; Liverpool University, United Kingdom).

3.5. Azioni di diffusione e sensibilizzazione.

3.5.1. Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali

La Scuola è stata fra gli espositori di *Restauro 2008 Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali ed Ambientali* (Ferrara, 22-25 marzo). L' appuntamento principale è stata la presentazione del progetto "Salvaguardia delle biblioteche del deserto della Mauritania" (3 aprile 2008) organizzato congiuntamente con il Ministero degli Affari Esteri e l'Istituto Centrale di Patologia del Libro. Alle quattro giornate del Salone hanno partecipato gli allievi della Scuola regionale di restauro, che hanno assistito agli eventi in programma come parte integrante del loro piano di studi con l'assegnazione di Crediti Formativi. Le 15 ore di conferenze ed incontri tecnici si sono rivelate un'occasione importante per approfondire ed ampliare, in un contesto di respiro internazionale, la preparazione nelle discipline specifiche del restauro e della conservazione.

3.5.2. "X Settimana della cultura 2008"

La Scuola regionale di restauro ha partecipato con una propria iniziativa alla "X Settimana della cultura 2008", organizzata su tutto il territorio nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali dal 25 al 31 marzo. Nella giornata del 31 marzo la Scuola è stata aperta ai visitatori che, accompagnati dai docenti di restauro, hanno potuto visitare e comprendere quanto viene insegnato nei laboratori specializzati.

3.5.3. La conservazione dei beni librari, documentari e delle opere d'arte su carta. Conferenze e seminari della Scuola regionale di restauro del Friuli Venezia Giulia.

Il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali organizza una serie di incontri dal titolo "La conservazione dei beni librari, documentari e delle opere d'arte su carta. Conferenze e seminari della Scuola regionale di restauro". Tali appuntamenti intendono sviluppare temi e proposte di lavoro nati all'interno della Scuola, proponendoli come occasioni di incontro, dibattito e aggiornamento destinate al personale di archivi, musei, biblioteche, studenti universitari e a tutti gli interessati.

Le conferenze, iniziate il 1 ottobre 2007 si concludono il 13 giugno 2008, con il seguente programma.

Programma: 1/10/07, Pietro Petrarola, *Restauro, conservazione e formazione*; 14/12/07, Eugenio Veca, *A caccia di insetti negli archivi e nelle biblioteche: i consigli di un entomologo*; Corrado Catesi, *A caccia di ladri negli archivi e nelle biblioteche: i consigli del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale*; 11/01/08, Marilena Maniaci, *Manoscritti nella rete. Risorse on-line per la conservazione del libro antico*; Carlo Federici, *Manoscritti nelle biblioteche. Prevenzione e conservazione*; 01/02/08, Alessandro Sidoti, *Prevenzione e piani di emergenza: Principi, applicazioni. Con un'esercitazioni pratica*; 08/02/08, Maria Cristina Berardi, *Questioni di pelle. Pergamena e cuoio fra storia e conservazione*; Paolo Crisostomi, *Pelli e cuoi. Le legature tra storia e tecnologia*; 23/05/08, Carlo Federici, *Ricerche di storia del restauro nella Scuola regionale di Villa Manin*; Bruno Zanardi, *Alle origini del moderno restauro critico tra XVII e XVIII secolo. Bellori, Maratti e gli affreschi di Raffaello alla Farnesina*; 30/05/08, Elisa di Renzo, *La conservazione dei beni librari dopo l'alluvione del 1966*:

l'esperienza della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze; 13/06/08, James Clough, Le origini italiane dei caratteri da stampa; Gaia Petrella, Codici miniati e incunaboli. Interventi di conservazione e restauro.

3.5.4. XI Congresso Nazionale di chimica dell'ambiente e dei beni culturali. Dalla conoscenza alle strategie d'intervento.

Nei giorni 16-20 giugno 2008 si svolge a Muggia l'XI Congresso Nazionale di chimica dell'ambiente e dei beni culturali. Dalla conoscenza alle strategie d'intervento".

La Scuola regionale di restauro sarà presente alla conferenza il 17 giugno con una comunicazione nella Sessione Didattica in Chimica dell'Ambiente e Beni Culturali dal titolo "La scuola di restauro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a Villa Manin di Passariano".

4. L'ARCHEOLOGIA

4.1. Collaborazioni

Sono previste le collaborazioni di seguito indicate con la Soprintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia, le Università, gli Enti locali ed altre istituzioni.

4.1.1. Collaborazione con la Soprintendenza archeologica:

- a) accrescimento del patrimonio catalografico archeologico, anche attraverso il recupero di schede realizzate dalle Soprintendenze nel corso di precedenti iniziative.
(Obiettivo: incrementare la banca dati di almeno 800 schede. Realizzazione: mediante incarichi esterni. Tempi di attuazione: 12 mesi)
- b) ampliamento delle ricerche archeologiche avviate nel territorio di Illegio di Tolmezzo ai fini della conoscenza del territorio dell'Italia nordorientale
(Tempi di attuazione: entro l'inizio dell'autunno.)
- c) appoggio all'allestimento di una mostra dedicata ai rinvenimenti nell'area del Castello di Colloredo di Monte Albano, a seguito delle campagne di scavo promosse dal Centro in collaborazione con l'omonimo Comune, propedeutica all'inaugurazione del Museo civico e alla pubblicazione dei risultati degli scavi con la partecipazione della Soprintendenza.
(Obiettivo: valorizzare il patrimonio storico archeologico locale. Realizzazione: con personale proprio e anche mediante incarichi esterni. Tempi di attuazione: entro l'anno.)

4.1.2. Collaborazioni per il sostegno di scavi archeologici:

- a) sostegno della continuazione degli scavi archeologici volti al recupero, allo studio e alla valorizzazione di aree urbane della città di Aquileia (lungo la via Gemina) per ridare visibilità alla città antica (Università di Trieste);
(Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico aquileiese; tempi di attuazione: entro l'anno)
- b) sostegno della continuazione degli scavi archeologici volti al recupero, allo studio e alla valorizzazione del relitto navale "Mercure" al largo di Lignano Sabbiadoro (Università di Ca' Foscari- Comune di Lignano Sabbiadoro)
(Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico subacqueo; Tempi di attuazione: entro l'anno)
- c) sostegno degli scavi archeologici volti al recupero, allo studio e alla valorizzazione dell'acquedotto romano in località La Fredda-Ruda (Università di Trieste)
(Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico della cintura suburbana aquileiese; tempi di attuazione: entro l'anno)
- d) sostegno degli scavi archeologici sui Castellieri (Castions di Strada, Mereto di Tomba) per ampliare le informazioni sulle tecniche impiegate nella pianura friulana con l'obiettivo di tutelare le strutture protostoriche ritrovate
(Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico dell'entroterra friulano; tempi di attuazione: entro l'anno)

4.1.3. Collaborazione con l'Università di Udine per il progetto "Tumuli protostorici"

Si darà sostegno al progetto dell'Università degli studi di Udine "Tumuli protostorici": schedatura dei tumuli ancora esistenti, con registrazione dettagliata delle condizioni attuali finalizzata ad convegno sui tumuli protostorici mediante un gruppo di lavoro costituito mediante una convenzione con l'Università di Udine.

(Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-archeologico dell'entroterra friulano in una prospettiva di conoscenza di ampio raggio; tempi di attuazione: entro l'anno)

4.1.4. Collaborazione con l'Università di Trieste per i progetti "Scultura antica" e "Ritrovamenti monetali di età romana in Friuli Venezia Giulia"

Si darà sostegno al progetto "Scultura antica" relativo alla scultura di epoca romana ed al progetto "Ritrovamenti monetali di età romana in Friuli Venezia Giulia" dell'Università degli studi di Trieste.

Nell'ambito di un'intesa interregionale per la valorizzazione e la catalogazione dei beni culturali e la costituzione di banche condivise, un gruppo di lavoro costituito mediante una convenzione tra l'Università di Trieste e il Centro di catalogazione, provvederà ad ampliare l'area d'indagine relativa a progetti che prevedono censimento e catalogazione sistematici dei materiali noti nei settori specifici del territorio del Friuli Venezia Giulia. In ciascun settore esistono già dei progetti di ricerca recenti all'interno di ampi programmi interregionali, per impostare un modello di schedatura che costituisca uno strumento di catalogazione funzionale sia alla tutela e fruizione del bene immobile, sia alla definizione di un metodo di studio in grado di stabilire le origini, i percorsi di distribuzione, lo sviluppo di mode locali di tutti i materiali indicati

(Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico "aquileiese" nel senso più ampio, con speciale riferimento a parti di essi conservate nei musei della regione; output: incremento della banca dati; tempi di attuazione: entro l'anno)

4.1.5. Collaborazione con l'Università di Trieste per il progetto "Censimento iscrizioni paleocristiane"

Si darà sostegno al progetto di censimento delle iscrizioni paleocristiane sporadiche o di collezioni esistenti nel territorio regionale al fine di completarne la raccolta in un "Corpus", mediante una convenzione con l'Università di Trieste

Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico aquileiese, incremento delle schede contenute nella banca dati; tempi di attuazione: entro l'anno)

4.1.6. Collaborazione con i Musei per la catalogazione dei beni mobili nel SIRM

Proseguirà la collaborazione con i Musei che hanno aderito al SIRM secondo progetti concordati con ciascun aderente mediante l'attività di catalogazione del patrimonio archeologico e numismatico; ciò sarà presupposto per nuove forme di diffusione e per l'incremento della conoscenza del loro patrimonio.

Obiettivo: favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico e numismatico conservato nei musei della regione; output: incremento della banca dati; tempi di attuazione: entro l'anno.

4.2. La carta archeologica

Facendo seguito al progetto di sistemazione delle evidenze archeologiche presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia avviato nel 1990 nell'ambito degli studi propedeutici alla formazione del Piano territoriale Regionale Generale in collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, la Soprintendenza archeologica, la Direzione regionale della pianificazione territoriale si continueranno ad inserire in banca dati i materiali

costituiti da informazione alfanumerica agganciata alla cartografia, posizionando le evidenze trattate nella carta archeologica integrata sulla carta tecnica; sarà così disponibile per distribuzione con tecnologie web.

4.3. Nuove schede catalografiche

Si realizzerà la scheda per la tipologia del patrimonio musivo regionale (RA-M = reperti archeologici musivi) per avviare la catalogazione sistematica dei tessellati antichi nell'ambito del sistema informativo di catalogazione partecipata.

5. ATTIVITÀ TECNICO SCIENTIFICA

Si provvederà all'istruttoria sotto il profilo tecnico-scientifico delle domande di contributo presentate ai sensi della normativa regionale⁹ in materia di restauro, conservazione e valorizzazione di beni culturali mobili e immobili; di architettura fortificata; di archeologia industriale; di biblioteche e patrimonio archivistico; di siti della prima Guerra mondiale; di ecomusei; di mediateche, con la redazione di schede di catalogazione tecniche e scientifiche, con valutazioni ai fini del finanziamento, con attività di consulenza, di controllo e verifica degli interventi di restauro in corso.

Si assicureranno attività connesse ai piani di riparto a favore dei musei grandi e multipli e di interesse regionale, la redazione dei verbali del Comitato regionale Musei, l'organizzazione di iniziative quali il convegno tenutosi a Villa Manin.

⁹ l.r. 60/1976, articoli 37 e 49; l.r.24/1997; l.r. 10/2000; l.r. 25/2006; l.r. 10/2000; l.r. 14/2000; l.r. 21/2006, articolo 7; l.r. 29/2005, articoli 87-90.

6. TUTELA DEI BENI LIBRARI

Si provvederà allo svolgimento delle funzioni tecniche, scientifiche, ispettive e di vigilanza in materia di tutela, conservazione e restauro dei beni librari (dpr 902/19775, articolo 6).

7. ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

7.1. Il portale del Centro

Sono stati realizzati numerosi interventi sul web nell'ambito di un portale che raccoglie un primo livello informativo sia per quanto concerne il restauro che per la catalogazione. Si interverrà perché l'accesso e le modalità di ricerca risultino ulteriormente facilitati.

Per la Catalogazione si provvederà ad indirizzare l'utenza sui nuove ricerche che saranno predisposte per ospitare dati già presenti in SIRPAC che faranno capo ai beni ecclesiastici (SIRBE) e agli audiovisivi (SIRAV).

Saranno predisposte pagine di presentazione e redazione di news su temi attuali e divulgativi. In particolare si porteranno all'attenzione informazioni riguardanti nuovi progetti e iniziative, giornate di studio.

Il portale, che ha mantenuto l'indirizzo www.beniculturali.regione.fvg.it, rimanda anche al patrimonio bibliografico del Centro catalogato nell'ambito del Sistema Bibliografico Nazionale.

Per quanto riguarda la Scuola di restauro si intende provvedere alla messa in rete della documentazione scientifica presente negli archivi del Centro.

7.2. La biblioteca di Villa Manin

Si è provveduto alla riorganizzazione e alla riapertura al pubblico della Biblioteca specializzata, all'adesione al Sistema Bibliografico Nazionale e alla catalogazione del patrimonio librario. Si sono incentivati gli acquisti di volumi e riviste specializzate soprattutto nel settore del restauro, della conservazione e della catalogazione. Detto patrimonio è stato inoltre arricchito con scambi di volumi attivati con Enti pubblici e privati, Università, Istituti di ricerca e di credito italiani ed esteri.

E' stata completata anche la catalogazione dei periodici.

7.3. Il progetto "Beni culturali e nuove tecnologie"

Si manterranno contatti con l'Università di Udine (Dipartimento Beni Culturali e Dipartimento di Matematica e Informatica) e la Direzione centrale attività produttive per un'eventuale collaborazione all'interno di progetti integrati nazionali e internazionali su aspetti inerenti il tema "Beni culturali e nuove tecnologie", anche per fini di promozione turistica e di sviluppo del territorio.

7.4. Il programma "Interreg IV Italia-Austria"

Il Centro parteciperà al bando di concorso per il programma INTERREG IV Italia- Austria, Obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, con i progetti "TRANSMUSEUM-Rete museale transfrontaliera per la promozione dello sviluppo sostenibile" e "Cava e monumento di età romana tra Italia e Austria". Il primo prevede un'analisi preliminare sulla situazione museale nell'area montana della Provincia di Udine, alla quale seguirà l'attività di catalogazione in un'ottica di condivisione e di scambio di esperienze tra le regioni contermini.

Il piano di lavoro verrà elaborato a stretto contatto con le istituzioni museali considerate luogo della memoria, ma anche della conoscenza, della conservazione e della valorizzazione. Il secondo progetto, che riguarderà il settore archeologico, verrà realizzato assieme all'Università degli Studi Trieste e altri importanti partner transfrontalieri. Verranno presi in esame molteplici aspetti per approfondire la conoscenza di monumenti e relative cave di provenienza del materiale lapideo testimoni dell'eredità culturale romana.

7.5. Il progetto speciale “Archivio attivo dei vecchi mestieri”

Si procederà in collaborazione con l'IRTEF - Istituto per la ricerca sulle tecniche educative e formative - di Udine e Confartigianato di Udine, un Progetto-pilota denominato *Archivio attivo dei vecchi mestieri*. Tale progetto è finalizzato alla conoscenza, al recupero, alla valorizzazione e riproposizione dei mestieri della tradizione, connotati da un ricco patrimonio di cultura del “saper fare”, oggi a rischio di scomparsa, ed i cui manufatti possono ispirare gli attuali indirizzi produttivi dell'impresa artigiana e costituire pertanto occasione di crescita economica. Si andrà a creare un archivio di informazioni sulle tecniche dei mestieri antichi, si effettuerà la catalogazione degli strumenti e dei manufatti conservati presso musei o altre collezioni, si provvederà alla formalizzazione dei processi produttivi, si redigeranno “libri di procedure”, con la messa a punto contestuale di sistemi informativi per il rilevamento, documentazione e trasmissione delle informazioni. Tutto ciò si attuerà in considerazione dei potenziali utilizzi di tale banca dati nell'ambito di una attività di riproduzione fedele dei manufatti, di interventi di restauro degli stessi, e della creazione di nuovi prodotti indirizzati al design, che ad essi si ispirino reinterpretandoli.

QUADRO DI IMPIEGO DELLE RISORSE PER L'ANNO 2008

(capitolo di spesa 5243)

AZIONE A - CATALOGAZIONE

Interventi	Risorse in euro*
1) Spese per manutenzione hosting e nuovi software Sistema Informativo Regionale dei beni culturali	67.000,00
2) Attività relative ad AMMER	36.000,00
3) Progetti di catalogazione	89.900,00
4) Programmi informatici per progetto CEI	18.000,00
5) Programmi informatici audiovisivi	3.600,00
6) Organizzazione incontri catalogazione partecipata	10.000,00
7) Incarichi esterni per attività di catalogazione	n.d.
Totale	224.500,00

AZIONE B - RESTAURO

Interventi	Risorse in euro*
1) Manutenzione laboratori	15.000,00
2) Corso quinquennale per restauratori di beni librari documentari e opere d'arte su carta – 3° anno formativo	200.000,00
3) Partecipazione a convegni, fiere, incontri di studio, tirocini e stage a cui partecipano anche gli allievi del Corso quinquennale	20.000,00
4) Cofinanziamento "Progetto Mauritania"	40.500,00
Totale	275.500,00

AZIONE C - ARCHEOLOGIA

Interventi	Risorse in euro*
1) Collaborazione con la Soprintendenza:	31.000,00
1.1) Incarichi esterni per attività di catalogazione	20.000,00
1.2) Mostra sul '300	6.000,00
1.3) Supporto scavo nel territorio di Illegio di Tolmezzo	5.000,00
2) Collaborazione con Università:	140.000,00
2.1) Scavi di Aquileia	48.000,00
2.2) scavi relitto navale di Lignano Sabbiadoro	15.000,00
2.3) scavi acquedotto romano in località La Fredda (Ruda)	5.000,00
2.4) scavi Castelliere di Castions di Strada (Il campagna)	10.000,00
2.5) catalogazione tumuli protostorici a Mereto di Tomba	10.000,00
2.6) catalogazione scultura di epoca romana	20.000,00
2.7) catalogazione ritrovamenti monetali di età romana	20.000,00
2.8) carta archeologica (prosecuzione interventi)	12.000,00
3) Sirpac/Sirm: catalogazione beni mobili	17.000,00
3.1) progetti di catalogazione, nuove schede in collaborazione con i Musei che hanno aderito al SIRM	12.000,00
3.2) programmi informatici: nuovo software mosaici navimentali romani	5.000,00
Totale	188.000,00

AZIONE D – BIBLIOTECA DI VILLA MANIN

Interventi	Risorse in euro*
Acquisto materiale bibliografico e attrezzature	20.000,00
Totale	20.000,00

AZIONE E – ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E SPESE GENERALI

Interventi	Risorse in euro*
1) Attività di divulgazione e scambi culturali	30.000,00
2) Spese generali e di funzionamento	85.000,00

Totale	115.000,00
---------------	-------------------

RIEPILOGO

Azioni	Risorse in euro*
A) CATALOGAZIONE l.r. 27/1971, art. 5, comma 2, lett. a); art. 7; art. 12bis (spese dirette e a mezzo funzionario delegato)	224.500,00
B) RESTAURO l.r. 27/1971, art. 5, comma 2, lett. c); art. 7, art. 12bis (spese dirette e a mezzo funzionario delegato)	275.500,00
C) ARCHEOLOGIA l.r. 27/1971, art. 5, comma 2, lett. d); art. 12bis (spese dirette e a mezzo funzionario delegato)	188.000,00
D) BIBLIOTECA DI VILLA MANIN l.r. 27/1971, art. 2 e 12bis (spese a mezzo funzionario delegato)	20.000,00
E) ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E SPESE GENERALI l.r. 27/1971, art. 2 e 12bis (spese dirette e a mezzo funzionario delegato)	115.000,00
Totale	823.000,00

* sono ammesse variazioni nell'ambito della medesima azione

VISTO:
Il Direttore centrale
- dr. Giuliano Abate –
FIRMATO ABATE



A cura della Segreteria generale - Area giuridico-legislativa
piazza Oberdan, 5 – 34133 Trieste
tel. 0403773884 – fax 0403773864

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste